

Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE

Rev.	del	Descrizione	Verificato	Approvato
6	02/03/2011	Revisione generale a seguito del riesame e della riorganizzazione della documentazione	Il GdL (Direttore Tecnico e Addetti sezione Unità da Diporto, FQ)	AD Ing. V. Iommi
7	10/11/2012	Aggiornamento norme ISO armonizzate	Il GdL (Direttore Tecnico e Addetti sezione Unità da Diporto, FQ)	AD Ing. V. Iommi
8	15/01/2016	Recepimento Direttiva 2013/53/UE	Il GdL (Direttore Tecnico e Addetti sezione Unità da Diporto, FQ)	AD Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano
9	25/01/2017	Adeguamento decreto interministeriale 4 novembre 2016	Responsabile della conformità CE Ing. Simone Bragatto	AD Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano
10	20/05/2019	Aggiornamento riferimenti Monitoraggio delle certificazioni	Responsabile della conformità CE Ing. Simone Bragatto	AD Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano
11	25/09/2019	Aggiornamento paragrafo 1.4	Responsabile della conformità CE Ing. Francesca Panarello	AD Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano
12	07/11/2023	Revisione generale Aggiornamento riferimenti e Standard armonizzati	Responsabile della conformità CE Ing. Francesca Panarello	AD Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano

Sommario

1.	NORME GENERALI.....	5
1.1.	Scopo e campo di applicazione.....	5
1.2.	Riferimenti normativi.....	5
1.3.	Documenti interni.....	6
1.4.	Definizioni.....	6
1.5.	Requisiti essenziali.....	7
1.6.	Norme applicabili per la verifica di conformità ai “requisiti essenziali”.....	7
1.7.	Moduli di valutazione della conformità.....	7
2.	PROCEDURA GENERALE PER IL RILASCIO ED IL MANTENIMENTO DEI DOCUMENTI DI CONFORMITÀ.....	9
2.1.	Clausola di carattere contrattuale.....	9
2.2.	Documenti di Conformità emessi dall’Istituto Giordano: Tipo e Validità.....	9
2.3.	Domanda di certificazione CE.....	9
2.4.	Documentazione tecnica fornita dal fabbricante.....	10
2.4.1.	Generalità.....	10
2.4.2.	Norme per l’esame della documentazione.....	10
2.4.3.	Contenuto della documentazione tecnica fornita dal fabbricante (Moduli A1, B, G, F).....	10
2.4.4.	Documentazione fornita per le verifiche sul Sistema Qualità (Moduli D, E, H).....	10
2.5.	Regole relative alle prove/ispezioni applicabili.....	11
2.5.1.	Tipologia delle norme di prova/ispezione applicabili.....	11
2.5.2.	Identificazione delle norme di prova/ispezione.....	11
2.5.3.	Repertorio delle norme di prova/ispezione e relativi rapporti.....	11
2.5.4.	Campionamenti dei componenti (Applicabili solo al Modulo F).....	11
2.5.5.	Valutazione dei risultati di prova.....	11
2.5.6.	Prove/ispezioni supplementari.....	11
2.5.7.	Emissione certificati.....	11
2.5.8.	Qualifica dei laboratori esterni all’Istituto.....	12
2.6.	Regole inerenti le visite.....	12
2.6.1.	Nomina del valutatore o del gruppo di valutazione.....	12
2.6.2.	Pianificazione delle visite.....	12
2.6.3.	Visite ispettive moduli A1, B, F, G e APC.....	12
2.6.4.	Visita di sorveglianza per Sistemi Qualità.....	12
2.6.5.	Visite supplementari.....	12
2.6.6.	Rapporto di visita ispettiva e liste di controllo.....	12
2.6.7.	Conferma rilievi ed esiti.....	12
2.7.	Rilievi (Non Conformità e osservazioni) e azioni correttive.....	12
2.7.1.	Generalità.....	12
2.7.2.	Definizione e classificazione dei rilievi.....	13
2.7.3.	Gestione dei rilievi.....	13
2.8.	Ispezioni/visite/prove supplementari.....	14
2.9.	Emissione dei documenti di conformità.....	15
2.10.	Dichiarazione di conformità.....	15
2.11.	Marcatura CE.....	15
2.12.	Estensione/riduzione dei documenti di conformità rilasciati;.....	15
2.12.1.	Generalità Estensione.....	15
2.12.2.	Valutazione Estensione.....	15
2.12.3.	Generalità Riduzioni.....	15
2.12.4.	Valutazione Riduzioni.....	16
2.13.	Modifiche ai prodotti/sistemi qualità/impianti produttivi apportate dal fabbricante.....	16
2.13.1.	Generalità.....	16
2.13.2.	Verifiche, valutazione e accertamenti.....	16
2.13.3.	Rimissione dei documenti di attestazione della conformità (certificati).....	16
2.13.4.	Rinuncia, sospensione e Revoca.....	16
2.13.5.	Limitazioni all’utilizzo della Marcatura.....	17
2.14.	Rinuncia alla certificazione.....	17
2.15.	Sospensione o revoca della validità della certificazione.....	17
2.15.1.	Sospensione.....	17

2.15.2.	Revoca.....	17
2.15.3.	Limitazioni all'utilizzo della Marcatura.....	18
2.16.	Modifiche ai documenti di riferimento, alla direttiva 2013/53/UE e al presente regolamento - Monitoraggio della certificazione	18
2.16.1.	Valutazioni/Accertamenti	18
2.16.2.	Riemissione dei documenti di attestazione della conformità (certificati).....	18
2.16.3.	Rinuncia, sospensione e Revoca	19
2.17.	Emissione del Certificato per rivenditori di prodotti certificati da Istituto Giordano (rebranding).....	19
2.17.1.	Generalità	19
2.17.2.	Attivazione iter di certificazione.....	19
2.17.3.	Emissione del certificato "Rivenditore".....	19
2.17.4.	Mantenimento validità del certificato "Rivenditore"	20
2.17.5.	Certificato "Rivenditore"	20
2.18.	Voltura del Certificato	20
2.18.1.	Generalità	20
2.18.2.	Valutazioni/Accertamenti	20
2.18.3.	Riemissione dei documenti di attestazione della conformità (certificati)	20
2.18.4.	Limitazioni all'utilizzo della Marcatura.....	20
2.19.	Registrazione dei reclami dei clienti, compreso la clausola di salvaguardia	20
2.20.	Riservatezza delle informazioni.....	20
2.21.	Ricorsi, Reclami E Contenziosi.....	21
2.22.	Comunicazione con l'Amministrazione e Organismi notificati	21
2.23.	CONDIZIONI CONTRATTUALI	21
3.	MODULI DI VALUTAZIONE DIRETTIVA 2013/53/UE: LA DESCRIZIONE E LE PROCEDURE.	22
3.1.	Moduli di Valutazione.	22
3.1.1.	Modulo A – Controllo interno della produzione	22
3.1.2.	Modulo A1 – Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto	23
3.1.3.	Modulo B – Esame UE per Tipo.....	25
3.1.4.	Modulo C – Conformità al Tipo basata sul controllo interno della produzione.....	26
3.1.5.	Modulo D – Conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione.....	27
3.1.6.	Modulo E – Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto	28
3.1.7.	Modulo F – Conformità al tipo basata sulla verifica su prodotto	29
3.1.8.	Modulo G – Conformità basata sulla verifica dell'unità	30
3.1.9.	Modulo H – Conformità basata sulla garanzia qualità totale.....	31
3.1.10.	APC – Conformità equivalente sulla base di una valutazione post-costruzione (Assesment Post Construction)	33
4.	CORRELAZIONE TRA I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA DELLA DIRETTIVA, LE NORME ARMONIZZATE E LA DOCUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO	35
4.1.	Requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e la costruzione delle unità (Requisiti A.).....	35
4.1.1.	Categorie di progettazione (Requisito A.1.).....	35
4.2.	Requisiti generali (Requisito A.2.)	36
4.2.1.	Identificazione dell'unità da diporto (Requisito A.2.1).....	36
4.2.2.	Targhetta del Costruttore dell'unità da diporto (Requisito A.2.2.).....	36
4.2.3.	Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo (Requisito A.2.3.)	37
4.2.4.	Visibilità a partire dalla posizione principale di pilotaggio (Requisito A.2.4.).....	37
4.2.5.	Manuale del Proprietario (Requisito A.2.5.).....	37
4.3.	Resistenza e Requisiti strutturali (Requisito A.3.)	38
4.3.1.	Struttura (Requisito A.3.1.).....	38
4.3.2.	Stabilità e bordo libero (Requisito A.3.2.)	38
4.3.3.	Galleggiabilità (Requisito A.3.3.).....	39
4.3.4.	Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura. (Requisito A.3.4.).....	39
4.3.5.	Allagamento. (Requisito A.3.5.).....	39
4.3.6.	Portata massima consigliata dal fabbricante. (Requisito A.3.6.)	40
4.3.7.	Allargamento della zattera di salvataggio. (Requisito A.3.7.).....	40
4.3.8.	Evacuazione. (Requisito A.3.8.)	40
4.3.9.	Ancoraggio, ormeggio e rimorchio. (Requisito A.3.9.).....	40
4.4.	Caratteristiche di manovra (Requisito A.4.).....	41
4.5.	Requisiti di installazione (Requisito A.5.)	41
4.5.1.	Motori e compartimenti motore. (Requisito A.5.1).....	41
4.5.2.	Sistema di alimentazione del carburante. (Requisito A.5.2.).....	43
4.5.3.	Sistema elettrico. (Requisito A.5.3.).....	44
4.5.4.	Sistema di Governo. (Requisito A.5.4.)	44
4.5.5.	Impianto del gas. (Requisito A.5.5.)	45

4.5.6.	Protezione Antincendio. (Requisito A.5.6.)	45
4.5.7.	Fanali di navigazione, sagome e segnali acustici (Requisito A.5.7.).....	46
4.5.8.	Prevenzione degli scarichi e impianti che consentono di trasferire rifiuti a terra. (Requisito A.5.8.).....	46
4.6.	Requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico dei motori di propulsione. (Requisito B).....	47
4.7.	Requisiti essenziali per le emissioni acustiche. (Requisito C.)	47
4.7.1.	Livelli di emissione acustica. (Requisito C.1.).....	47
4.7.2.	Manuale del proprietario. (Requisito C.2.)	47
4.7.3.	Durata (Requisito C.3.).....	48
ALLEGATO 1 - Modello della Domanda di Certificazione - "Richiesta per la valutazione alla conformità CE relativa a Unità da diporto o componente (Direttiva 2013/53/UE)		49
ALLEGATO 2 - MODELLO STANDARD DoC		50

1. NORME GENERALI

1.1. Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento:

- stabilisce le procedure applicate dall'Istituto Giordano per il rilascio dei documenti di conformità alle imbarcazioni da diporto, moto d'acqua, componenti e motori di propulsione di cui alla direttiva 2013/53/UE;
- stabilisce le modalità che devono seguire le Organizzazioni per richiedere, per ottenere e per mantenere la validità delle Certificazioni CE

Le disposizioni del presente regolamento, si applicano ai seguenti prodotti:

a) Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a:

- 1) Imbarcazioni da diporto, con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 metri, destinate ad attività sportive e ricreative;
- 2) Moto d'acqua;
- 3) Componenti, quando sono immessi sul mercato comunitario separatamente e sono destinati ad essere incorporati in unità da diporto;

b) Per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a:

- 1) Motori di propulsione che sono installati o specificamente destinati ad essere installati su unità da diporto;
- 2) Motori di propulsione installati su unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;

c) Per quanto riguarda le emissioni acustiche, a:

- 1) Imbarcazioni da diporto dotate di motore di propulsione entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato;
- 2) Imbarcazioni da diporto dotate di motore di propulsione entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante e successivamente immesse sul mercato comunitario entro i cinque anni dalla trasformazione;
- 3) Moto d'acqua;
- 4) Motori di propulsione fuoribordo e entro bordo con comando a poppa con scarico integrato destinati ad essere installati su imbarcazioni da diporto.

Le disposizioni del regolamento hanno carattere contrattuale sia per l'Istituto Giordano che per il richiedente i documenti di conformità. Le regole descritte in questo regolamento, nella direttiva 2013/53/UE e le condizioni generali di contratto per la certificazione (CGC) di cui al p.to 2.20, hanno carattere contrattuale nei rapporti fra l'Istituto Giordano S.p.A. ed il richiedente i documenti di attestazione della conformità nell'ambito di applicazione di questo regolamento.

Note: Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla prima immissione sul mercato o messa in servizio successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero dal 18 gennaio 2016.

Fino al 18 gennaio 2017 possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i prodotti conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i motori di propulsione ad accensione comandata (AC) fuoribordo con potenza pari o inferiore a 15 kW conformi ai limiti di emissione di gas di scarico della fase I di cui all'allegato I, parte B, punto 2.1, fabbricati da piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e immessi sul mercato prima del 18 gennaio 2020.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle unità da diporto utilizzate per il noleggio o per l'addestramento o per attività sportive e immesse sul mercato dell'Unione ai fini di diporto.

1.2. Riferimenti normativi

Il presente Regolamento viene redatto da Istituto Giordano tenendo conto delle seguenti principali disposizioni:

- Direttiva 2013/53/UE relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
- Regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- Decisione 768/2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- Raccomandazione 2003/361/CE della commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Decreto Legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 di attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

- D.L. 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE - Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 56 sono abrogati; gli allegati I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV sono abrogati; gli allegati II e VIII sono rispettivamente sostituiti dagli allegati I e XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5;
- D.M. 29 luglio 2008, n. 146 - Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del D.L. 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
- Decreto Interministeriale del 4 novembre 2016 recante disposizioni per il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformità secondo il decreto legislativo 5/2016 di attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
- D.L. 3 novembre 2017, n. 229 – revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
- [D.L. 12 novembre 2020, n. 160 – disposizioni integrative al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;](#)
- Norme tecniche armonizzate applicabili alle unità da diporto
- RSG-Guidelines
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 – [Valutazione della conformità - Requisiti](#) per il funzionamento dei vari tipi di organismi che [eseguono ispezioni](#)
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 - Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione – [Parte 1: requisiti](#)
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 - Valutazione della conformità: requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura

1.3. Documenti interni

Per la realizzazione delle attività di valutazione della conformità secondo le procedure descritte in questo regolamento, il personale incaricato applica le procedure tecniche descritte nelle seguenti categorie di documenti del Sistema di Gestione della qualità editi dall'Istituto Giordano:

- Serie Procedure P-RCD per la valutazione della conformità secondo i vari “moduli di valutazione” applicabili.
- Serie Modulistica RCD di registrazione delle prove, dei controlli e dei collaudi.

L'Istituto Giordano raccoglie e mantiene costantemente aggiornato e sotto controllo il repertorio delle procedure operative interne per l'applicazione dei moduli di valutazione applicabili; il personale di valutazione, in riferimento alle attività svolte riceve in distribuzione controllata copia delle procedure operative interne; ogni procedura operativa contiene inoltre o fa riferimento alle registrazioni da produrre nella sua attuazione.

1.4. Definizioni

- **Unità da diporto:** un'imbarcazione da diporto o una moto d'acqua;
- **Imbarcazione da diporto:** unità da diporto di qualsiasi tipo, escluse le moto d'acqua, destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 e 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;
- **Moto d'acqua:** unità da diporto destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo.
- **DoC:** Dichiarazione di Conformità CE attestante che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti specificati all'articolo 4 paragrafo 1 e all'allegato I o all'articolo 6 paragrafo 4, lettere b) o c) della Direttiva 2013/53/UE. La DoC è redatta e firmata dal Fabbricante o dall'importatore privato o dalla persona che adatta il motore di cui all'articolo 6 paragrafo 4 lettere b) e c) della predetta Direttiva.
- **Moduli di valutazione della conformità:** Procedure standard di verifica della conformità definite facendo riferimento alla decisione n. 768/2008/CE; sono scelti dal richiedente per il rilascio dei documenti di conformità, in relazione alla categoria di progettazione e alla lunghezza dell'unità da certificare.
- **Componenti:**
 - Componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai motori entro bordo e entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina;

- Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata;
- Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi;
- Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante;
- Boccaporti e oblò prefabbricati.

- **Categorie di progettazione** delle unità da diporto sono le seguenti:

Categoria di progettazione	Forza del vento (Scala Beaufort)	Altezza d'onda significativa (H1/3, metri)
A.	superiore a 8	superiore a 4
B.	fino a 8 compreso	fino a 4 compreso
C.	fino a 6 compreso	fino a 2 compreso
D.	fino a 4 compreso	fino a 0,3 compreso

A. Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione A è considerata progettata per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un'altezza d'onda significativa superiore a 4 metri ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale.

B. Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione B è considerata progettata per una forza del vento fino a 8, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 4 metri, compresi.

C. Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione C è considerata progettata per una forza del vento fino a 6, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 2 metri, compresi.

D. Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione D è considerata progettata per una forza del vento fino a 4, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 0,3 metri, compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 metri.

1.5. Requisiti essenziali

I "requisiti essenziali" in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori, per la Direttiva 2013/53/CE si dividono in:

1. Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione dei prodotti.

- 1.1. *Categorie di progettazione delle unità da diporto;*
- 1.2. *Requisiti generali;*
- 1.3. *Resistenza e requisiti strutturali;*
- 1.4. *Caratteristiche di manovra;*
- 1.5. *Requisiti di installazione.*

2. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico dei motori di propulsione.

3. Requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche.

Per il dettaglio completo dei "Requisiti Essenziali" si rimanda alla Direttiva 2013/53/CE (Allegato I).

1.6. Norme applicabili per la verifica di conformità ai "requisiti essenziali"

L'Istituto Giordano gestisce in modo controllato l'elenco aggiornato delle norme armonizzate applicabili attraverso una tabella di correlazione (vedere anche Sezione 4).

1.7. Moduli di valutazione della conformità

La Direttiva 2013/53/CE è modulare ovvero negli articoli 20, 21 e 22 definisce le procedure di valutazione dette "moduli" da utilizzare, di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, aggiungendovi alcuni requisiti supplementari definiti nell'articolo 24 e descrivendo le procedure di valutazione post costruzione (modulo APC) in allegato V.

Di seguito si elencano i moduli applicabili, per la cui definizione si rimanda alla Sezione 3:

Modulo A	Controllo interno della produzione
Modulo A1	Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto
Modulo B	Esame UE per Tipo
Modulo C	Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
Modulo C1	Conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale
Modulo D	Conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione
Modulo E	Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto

Modulo F	Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto
Modulo G	Conformità basata sulla verifica dell'unità
Modulo H	Conformità basata sulla garanzia qualità totale
Modulo APC	Conformità equivalente sulla base di una valutazione post-costruzione (Assesment Post Construction)

In relazione al prodotto da certificare il richiedente la certificazione può avvalersi dei suddetti moduli nelle combinazioni di cui alle tabelle seguenti:

Progettazione e Costruzione	Categoria di Progettazione / Prodotto	2,5 m ≤ lunghezza scafo < 12 m	12 m ≤ lunghezza scafo ≤ 24 m
	A	A1, B+C, B+D, B+E, B+F, G o H	B+C, B+D, B+E, B+F, G o H
	B		
	C	A, A1, B+C, B+D, B+E, B+F, G o H se per la valutazione della stabilità e bordo libero e della galleggiabilità sono usati standard armonizzati	
		A1, B+C, B+D, B+E, B+F, G o H se per la valutazione della stabilità e bordo libero e della galleggiabilità non sono usati standard armonizzati	
	D	A, A1, B+C, B+D, B+E, B+F, G o H	
	Moto d'Acqua	A, A1, B+C, B+D, B+E, B+F, G o H	
	Componenti	B+C, B+D, B+E, B+F, G o H	

Emissioni Gas di scarico(*)	Motori di propulsione	B+C, B+D, B+E, B+F, G o H se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata
		B+C1, G se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata

(*) L'Istituto Giordano non è notificato per questa attività

Emissioni Acustiche	Tipo	Se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata	Se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata	Se per la valutazione viene utilizzato il metodo Fn + P\D
	Imbarcazioni da diporto	A1, G o H	G	A, G, H
Moto d'acqua e motori di propulsione	A1, G o H	G	//	

Valutazione post-costruzione (Modulo APC)
Prodotto per cui il fabbricante non ha effettuato la valutazione della conformità per il prodotto in questione
Motore di propulsione o unità da diporto, dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa
Unità da diporto, dopo una modifica della destinazione d'uso non contemplata dalla direttiva
Unità da diporto costruita per uso personale, che si vuole immettere sul mercato prima della scadenza del periodo di cinque anni dalla relativa messa in servizio

Nel presente Regolamento nella sezione 3, si esplicitano le procedure da applicare per le verifiche modulari. Le procedure interne e le registrazioni conseguenti sono descritte in dettaglio nel documento interno P-RCD-000 "RCD - Processo di valutazione della conformità".

2. PROCEDURA GENERALE PER IL RILASCIO ED IL MANTENIMENTO DEI DOCUMENTI DI CONFORMITÀ.

2.1. Clausola di carattere contrattuale

Nell'ambito di applicazione di questo regolamento, le norme descritte in questa sezione e nelle parti applicabili del presente regolamento hanno carattere contrattuale fra l'Istituto Giordano ed il richiedente i documenti di conformità. Il richiedente può essere il fabbricante, il rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione, l'importatore o il distributore, o chiunque immetta sul mercato o metta in servizio uno dei prodotti, secondo applicabilità in base a quanto definito nella Direttiva.

2.2. Documenti di Conformità emessi dall'Istituto Giordano: Tipo e Validità

Il rilascio ed il mantenimento dei documenti di conformità sono vincolati al buon esito delle procedure modulari di valutazione della conformità (Moduli) scelta dal Richiedente (per la descrizione vedere Sezione 3); per ogni Modulo applicabile sono stabiliti i relativi documenti di conformità e le modalità di rilascio e mantenimento; l'identificazione dei documenti di conformità rilasciati, le rispettive validità sono illustrati nel seguente prospetto:

Modulo	Documento di conformità	Validità (*)
A1	Rapporto di Esame	Illimitata
B	Certificato di Esame UE del Tipo	Illimitata
D	Certificato Garanzia Qualità della Produzione	Soggetto a sorveglianza Annuale
E	Certificato Garanzia Qualità del Prodotto	Soggetto a sorveglianza Annuale
F	Certificato Verifica CE su Prodotto	Illimitata
G	Certificato di Conformità	Illimitata
H	Garanzia Qualità Totale	Soggetto a sorveglianza Annuale
APC	Attestato di conformità successiva alla costruzione	Illimitata

Nota (*): La validità dei Certificati è soggetta ai "Termini e Condizioni di validità" indicati in calce sui documenti stessi ed indicate nel presente regolamento.

2.3. Domanda di certificazione CE

Allo scopo di ottenere i documenti di conformità dei prodotti di cui al punto 1.1, il richiedente deve presentare una domanda di certificazione in cui è precisato il nome e l'indirizzo del fabbricante, il luogo di produzione nonché la designazione del tipo di unità da diporto o del componente, la sua categoria di progettazione e il modulo di valutazione prescelto (In allegato 1 è riportato un facsimile - Modello della Domanda di Certificazione). Inoltre, il firmatario della domanda deve dichiarare in essa di non aver presentato analoga domanda di certificazione per lo stesso prodotto ad altro Organismo Notificato.

Nel caso la domanda sia presentata dal Mandatario stabilito nella Comunità, deve contenere anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo.

Nel caso di Assessment Post Construction (APC), la domanda deve essere presentata dalla persona responsabile della messa in servizio dell'unità nella unione europea.

Alle domande devono essere allegati secondo applicabilità:

- la documentazione tecnica di seguito descritta (vedere elenco al punto 2.4.3 – riferimento Allegato IX della Direttiva 2013/53/UE);
- la documentazione relativa al sistema di qualità (moduli E – D – H) di cui al punto 2.4.4.

Istituto Giordano conferma al richiedente la ricezione della domanda e l'avvio delle attività di valutazione.

2.4. Documentazione tecnica fornita dal fabbricante

2.4.1. Generalità

La documentazione tecnica è approntata dal richiedente i documenti di conformità, ed è fornita all'Istituto Giordano per esame e valutazione secondo quanto previsto dagli specifici moduli di valutazione. Essa deve consentire di comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto nella misura richiesta dalle verifiche da effettuare.

2.4.2. Norme per l'esame della documentazione

Al ricevimento della Domanda di certificazione, Istituto Giordano previo riesame, valuta la completezza e la conformità dei documenti allegati alle disposizioni del presente Regolamento.

Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o non conforme in qualche sua parte o suo allegato, ne viene informato il Richiedente e la pratica di certificazione viene sospesa fino alla eliminazione delle deficienze riscontrate.

In particolare, viene valutata la conformità dei documenti descritti nei seguenti paragrafi:

2.4.3 - Contenuto della documentazione tecnica.

2.4.4. - Documentazione fornita per le verifiche sul Sistema Qualità.

Istituto Giordano può richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti, a supporto delle informazioni ricevute in precedenza, giudicati importanti ai fini della certificazione in oggetto.

2.4.3. Contenuto della documentazione tecnica fornita dal fabbricante (Moduli A1, B, G, F)

La documentazione tecnica fornita dal richiedente all'Istituto deve comprendere, se necessario ai fini della valutazione:

1. una descrizione generale del tipo;
2. disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sotto assemblaggi, dei circuiti, ecc.;
3. descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
4. un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme armonizzate;
5. i risultati dei calcoli di progettazione, degli eventuali esami effettuati, ecc.;
6. i risultati delle prove o specificamente calcoli di stabilità e di galleggiabilità secondo i punti 3.2 e 3.3 dei requisiti essenziali.
7. i rapporti di prova delle emissioni dei gas di scarico che dimostrano la conformità ai requisiti relativi alle emissioni dei gas di scarico;
8. i rapporti di prova delle emissioni acustiche che dimostrino la conformità ai requisiti relativi alle emissioni acustiche;
9. Manuale del proprietario: ogni prodotto è dotato di un manuale del proprietario conformemente all'articolo 7 paragrafo 7 e art. 9 par 4 della Direttiva, in lingua italiana e nella lingua (o nelle lingue) del Paese in cui è commercializzato. Detto manuale dovrà più particolarmente attirare l'attenzione sui rischi di incendio e di allagamento e conterrà le informazioni elencate nella targhetta del costruttore, relative alla portata massima consigliata dal costruttore e alle caratteristiche di manovra, nonché i dati relativi al peso a vuoto dell'unità da diporto in chilogrammi.

Inoltre, per le imbarcazioni dotate di motore o le moto d'acqua, il manuale del proprietario dovrà contenere informazioni necessarie per mantenere l'imbarcazione e il sistema di scarico in condizioni tali da garantire la conformità ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale.

In generale, l'Istituto comunica il dettaglio della documentazione da presentare in relazione al modulo di valutazione richiesto.

2.4.4. Documentazione fornita per le verifiche sul Sistema Qualità (Moduli D, E, H)

Per le attività di valutazione per l'approvazione e di sorveglianza del Sistema Qualità previste per i Moduli D-E-H, la documentazione fornita dal richiedente comprende:

- tutte le informazioni utili sulla categoria di unità da diporto o componenti costruiti dal richiedente;

- Documentazione descrivente il Sistema Qualità (Manuale, procedure, ecc.);
- la documentazione tecnica relativa al prototipo esaminato (vedere p. 2.4.3.) e una copia dell'attestato CE del tipo (modulo B). [Applicabile solo per moduli D e E];

2.5. Regole relative alle prove/ispezioni applicabili

2.5.1. Tipologia delle norme di prova/ispezione applicabili

Per l'esecuzione delle attività previste dai Moduli di valutazione della conformità, l'Istituto Giordano effettua prove standardizzate di laboratorio ovvero prove e verifiche a bordo dell'unità, previa identificazione delle norme utilizzate per il progetto (vedere Sezione 4).

2.5.2. Identificazione delle norme di prova/ispezione

In generale nella Direttiva 2013/53/UE non sono esplicitate le norme di prova/verifica da utilizzare per la verifica di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. Tuttavia, esistono norme di prova/verifica (norme armonizzate) che definiscono i metodi operativi ed i requisiti di valutazione dei risultati, che, se soddisfatte, rappresentano presunzione di conformità; queste sono emesse, a supporto della Direttiva, dalle seguenti organizzazioni:

- il Comitato Europeo di Normalizzazione (CEN)
- il Comitato Europeo di Normalizzazione elettrotecnica (CENELEC)
- l'Organizzazione Internazionale per la normalizzazione (ISO)
- per l'Italia l'Ente Nazionale italiano per l'unificazione (UNI)

Il richiedente può richiedere una valutazione di conformità utilizzando norme diverse da quelle armonizzate. In tal caso, l'Istituto Giordano si riserva di stabilire l'accettabilità delle soluzioni proposte.

2.5.3. Repertorio delle norme di prova/ispezione e relativi rapporti

La sezione Unità da Diporto della Divisione Nautica dell'Istituto Giordano raccoglie e mantiene costantemente aggiornate e sotto controllo:

- il repertorio delle norme tecniche applicate per la valutazione delle unità e dei componenti
- il repertorio dei documenti di registrazione da produrre in applicazione dei moduli di valutazione

2.5.4. Campionamenti dei componenti (Applicabili solo al Modulo F)

Nel caso l'Istituto Giordano svolga direttamente le prove di laboratorio applicabili per i componenti, il fabbricante provvede all'invio dei campioni di prodotto secondo il piano di campionamento ricevuto. In alternativa le prove previste possono essere eseguite presso il fabbricante o presso altro laboratorio concordato con il richiedente i documenti di conformità se ritenuto accettabile dall'Istituto Giordano.

Nel caso di campionamenti presso il Fabbricante da parte dell'Istituto è prevista la compilazione di un verbale di prelievo.

2.5.5. Valutazione dei risultati di prova

I risultati di prova/e vengono verificato/i dalla competente funzione dell'Istituto Giordano; al termine di tale attività viene inviata al richiedente la conferma dei risultati di prova tramite apposita comunicazione scritta:

- per risultati positivi tramite rapporto di prova o verbali testimonianze alla prova;
- per risultati negativi le eventuali non conformità riscontrate sul prodotto relativamente ai risultati delle attività di prova (vedere cap. 2.7).

2.5.6. Prove/ispezioni supplementari

ISTITUTO GIORDANO si riserva di effettuare prove e/o controlli supplementari sul prodotto al fine del rilascio del certificato nei casi previsti in 2.7 e 2.8.

2.5.7. Emissione certificati

Il rilascio dei certificati è effettuato da Istituto Giordano utilizzando la modulistica standard.

2.5.8. Qualifica dei laboratori esterni all'Istituto

Qualora Istituto Giordano intenda avvalersi di laboratori esterni per l'effettuazione di prove, tali laboratori saranno preventivamente qualificati dall'Istituto secondo le procedure interne vigenti; scopo di tale qualifica è garantire l'idoneità del laboratorio stesso alla realizzazione delle prove in questione. Inoltre, tali laboratori andranno preventivamente comunicati al richiedente, il quale potrà fare obiezione entro 5 giorni lavorativi, giustificandone i motivi.

2.6. Regole inerenti le visite

2.6.1. Nomina del valutatore o del gruppo di valutazione.

Per ogni richiesta di certificazione di prodotti oggetto del presente regolamento, l'Istituto Giordano provvede alla nomina di un valutatore o di uno specifico "Gruppo di valutazione" (GVI); il valutatore o il GVI hanno le competenze necessarie relative alle attività di gestione dell'iter di certificazione, alle attività di prova e, se del caso, alle attività di verifica presso il sito produttivo del richiedente, compreso un esperto nella tecnologia produttiva/settore oggetto della valutazione. I componenti del GVI sono preventivamente qualificati dall'Istituto sulla base delle proprie procedure interne. ISTITUTO GIORDANO comunica al richiedente il nome del personale incaricato dell'effettuazione delle visite ispettive in situ; il richiedente potrà fare obiezione entro 5 giorni lavorativi sulla nomina del personale incaricato, giustificandone i motivi.

2.6.2. Pianificazione delle visite

L'Istituto Giordano pianifica preventivamente alle visite le attività di verifica di concerto con il richiedente.

2.6.3. Visite ispettive moduli A1, B, F, G e APC

In relazione alla mole di controlli da eseguire, l'Istituto effettua visite di verifica prodotto presso il cantiere produttore e/o in bacino. Il valutatore registra gli esiti delle verifiche su apposite liste di controllo/Rapporti di Verifica dell'Istituto Giordano.

2.6.4. Visita di sorveglianza per Sistemi Qualità

I moduli di valutazione D, E ed H prevedono sorveglianze annuali sul Sistema Qualità del richiedente.

L'Istituto Giordano può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tali occasioni può effettuare o fare effettuare, se ritenuto necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del sistema qualità approvato.

L'Istituto Giordano fornisce al fabbricante un rapporto di visita e l'eventuale rapporto sulle prove eseguite.

2.6.5. Visite supplementari

ISTITUTO GIORDANO si riserva il diritto di effettuare visite e/o ispezioni e/o controlli supplementari presso il richiedente nei casi previsti in 2.7 e 2.8.

2.6.6. Rapporto di visita ispettiva e liste di controllo.

Al termine e/o durante gli accertamenti viene redatto dal valutatore incaricato una lista di controllo/rapporto di verifica e ove applicabile un rapporto di verifica ispettiva del Sistema Qualità, sul quale sono tra l'altro riportate le eventuali non conformità ed osservazioni riscontrate. Il richiedente può annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito alle non conformità o rilievi espressi dai tecnici ISTITUTO GIORDANO, su un apposito spazio del rapporto stesso.

2.6.7. Conferma rilievi ed esiti

Il contenuto di tale rapporto/liste di controllo e gli eventuali rilievi emersi sono verificati dalla competente funzione dell'Istituto Giordano e, nel caso non vi apportino variazioni, li conferma tramite sottoscrizione; in caso contrario, le eventuali modifiche di contenuti, vengono opportunamente segnalate e motivate per iscritto al richiedente.

2.7. Rilievi (Non Conformità e osservazioni) e azioni correttive

2.7.1. Generalità

Il richiedente, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di verifica del Sistema qualità e delle eventuali non conformità riscontrate sul prodotto relativamente ai risultati delle attività di prova/verifica di cui sopra (*in esecuzione delle attività previste nelle sezioni 2.5 – 2.6*), deve proporre a ISTITUTO GIORDANO le necessarie correzioni ed azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione nel rispetto di quanto sotto specificato.

L'accettazione di tali proposte e dei relativi tempi di attuazione è comunicata per iscritto da ISTITUTO GIORDANO al [richiedente](#).

In particolare, le non conformità riscontrate nel corso delle verifiche e prove, sono classificate, valutate e producono gli effetti illustrati nel seguito.

2.7.2. Definizione e classificazione dei rilievi

NON CONFORMITÀ MAGGIORI

Sono considerate non-conformità maggiori:

- la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti dei documenti normativi di riferimento;
- la mancata conformità dei risultati delle prove/verifiche/accertamenti ai criteri stabiliti dai documenti normativi di riferimento;
- qualsiasi inosservanza o situazione che potrebbe provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti o che potrebbe determinare il mancato o ridotto utilizzo del prodotto per lo scopo cui è destinato;
- il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento;
- una inosservanza che, in base al giudizio e all'esperienza, potrebbe causare carenze nel sistema qualità e/o ridurre materialmente la sua capacità di assicurare prodotti o processi controllati;
- variazioni del progetto, procedure di costruzione e/o materiali di prodotti certificati non autorizzate da Istituto Giordano.

NON CONFORMITÀ MINORI

Sono considerate non conformità minori:

- non conformità che in base al giudizio e all'esperienza del Gruppo di valutazione, non è tale da causare carenze sul "prodotto" tali da ridurre la sua capacità di assicurare prodotti conformi o causare la spedizione di un prodotto non conforme;
- non conformità che in base al giudizio e all'esperienza del Gruppo di valutazione, non è tale da causare carenze sul sistema di controllo della qualità sulla linea di produzione tali da ridurre la sua capacità di assicurare prodotti o processi controllati o causare la spedizione di un prodotto non conforme;
- la parziale assenza di un elemento del Sistema Qualità a fronte della normativa di riferimento (mancanza di applicazione e/o documentazione) che, sulla base di evidenze oggettive disponibili, non influisce sulla conformità del prodotto/produzione;
- il mancato soddisfacimento di un requisito del cliente (implicito o contrattuale) che, sulla base di evidenze oggettive disponibili, influisce in modo non significativo sulla conformità del prodotto;
- la mancata documentazione di un elemento del Sistema Qualità, a fronte della normativa di riferimento, che viene comunque attuato;
- in presenza di errori occasionali che richiedano interventi tempestivi.

OSSERVAZIONI (solo moduli D, E, H)

- Quanto non rientrante nelle definizioni di non conformità, e che costituisce un possibile miglioramento dell'efficacia del sistema qualità o del prodotto.
- Ove non sia necessaria una rapida chiusura dello scostamento rilevato.
- Rilievi di tendenza verso la non conformità.
- Lievi discrepanze del sistema qualità rispetto alle normali prassi, senza il riscontro di evidenze negative.
- Nel caso manchi uno dei tre punti fondamentali su cui si reggono le non conformità:
 - Requisito specificato
 - Scostamento o mancanza di applicazione del requisito
 - Evidenza oggettiva.

2.7.3. Gestione dei rilievi

La certificazione non può essere concessa o mantenuta finché le eventuali non conformità maggiori non siano state adeguatamente risolte e l'Istituto Giordano abbia accertato, con esito favorevole, tramite apposita visita supplementare (2.6.5. e 2.8) e/o prove supplementari (2.5.6. e 2.8) e/o esame di evidenze documentali, la correzione/chiusura delle stesse e l'efficacia delle relative azioni correttive/preventive; analogo iter viene seguito nel caso di altri rilievi, la cui numerosità ed estensione, a giudizio dell'Istituto Giordano sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema qualità/sistema produttivo e/o da poter provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle norme/leggi per esso vigenti.

Il richiedente ha la responsabilità di definire e notificare a Istituto Giordano i trattamenti (correzioni) delle non conformità e le azioni correttive/preventive che intende intraprendere per approvazione, e di attuarle entro i termini concordati in funzione della classe della specifica non conformità, e riportati nei rapporti di visita/rapporti di verifica/moduli NC, nel rispetto dei criteri riportati nella seguente tabella.

	TIPO VISITA/ATTIVITA'	DEFINIZIONE E NOTIFICA PROPOSTA ENTRO (*)	ATTUAZIONE E CHIUSURA ENTRO (*)	VERIFICA ATTUAZIONE ED EFFICACIA TRAMITE
NC MAGGIORI (Moduli D, E, H)	Iniziale / Estensione Mantenimento	4 Settimane	Tempo concordato (non oltre 3 Mesi)	Visita Supplementare entro 3 mesi e/o Esame di Evidenze Documentali entro 3 mesi (*) e Verifiche nella successiva visita di mantenimento
NC MAGGIORI (Moduli A1, B, G - APC)	Ispezione / Prove per il rilascio	4 Settimane	Tempo concordato	Visita Supplementare e/o Esame di Evidenze Documentali
NC MINORI (Moduli D, E, H)	Iniziale / Estensione Mantenimento	4 Settimane	Tempo concordato (non oltre 3 Mesi)	Esame di Evidenze Documentali entro 3 mesi e/o Successiva visita di mantenimento
NC MINORI (Moduli A1, B, G - APC)	Ispezione / Prove per il rilascio	4 Settimane	Tempo concordato	Esame di Evidenze Documentali entro tempo concordato
OSSERVAZIONI (*) (solo Moduli D, E, H)	Ogni Tipo	No	No	Successiva Visita di mantenimento

Note:

(*): Per i rilievi classificati come "Osservazioni" il Fabbricante o il suo Mandatario stabilito nella Comunità non è obbligato a definire ed attuare eventuali trattamenti (correzioni) e/o azioni correttive/preventive. Istituto Giordano si limita a verificare nella successiva visita ispettiva se, e come, il Fabbricante ha preso in carico tali osservazioni.

2.8. Ispezioni/visite/prove supplementari

ISTITUTO GIORDANO si riserva inoltre il diritto, motivato per iscritto al **richiedente**, di effettuare prove e/o visite e/o verifiche e/o controlli supplementari; ciò può avvenire, ad esempio, per:

- verificare l'attuazione e l'efficacia dei trattamenti (correzioni) delle non conformità e delle azioni correttive messe in atto;
- pervengano reclami o segnalazioni, ritenuti particolarmente significativi, relativi alla rispondenza del prodotto certificato ai requisiti delle norme di riferimento ed al presente Regolamento.
- ai fini di ripristino della validità del certificato a seguito di una sospensione (applicabile per i soli Moduli di valutazione D, E ed H);
- seguito di modifiche apportate dal richiedente al prodotto e/o sistema qualità e considerate rilevanti da Istituto Giordano (applicabile per i soli Moduli di valutazione D, E ed H).

In caso di rifiuto delle verifiche supplementari, senza valide motivazioni, da parte del richiedente, Istituto Giordano può:

- avviare l'iter di sospensione e/o revoca della certificazione rilasciata (vedere cap. 2.15);
- bloccare l'iter di rilascio della certificazione (vedere 2.9);

Tutte le spese relative alle eventuali verifiche supplementari sono da considerarsi a carico del richiedente; fanno eccezione le verifiche supplementari a seguito segnalazioni o reclami che saranno a carico del richiedente solo nel caso gli stessi siano ritenuti giustificati da Istituto Giordano.

2.9. Emissione dei documenti di conformità

Il rilascio dei documenti di conformità è effettuato da Istituto Giordano sulla modulistica standard gestita in modo controllato. Il rilascio dei documenti di conformità e, ove applicabile, le conferme di mantenimento sono vincolate alla presa in carico, risoluzione e verifica di chiusura/efficacia degli eventuali rilievi emersi nel corso delle Visite Ispettive e/o dalla presa in carico e risoluzione di eventuali rilievi, emersi nel corso della verifica pratiche, emessi dalla competente funzione dell'Istituto Giordano. Per la gestione dei rilievi vedere paragrafo 2.7.

Qualora trascorra il periodo di tempo concordato per l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive senza positiva chiusura dei rilievi emersi, ISTITUTO GIORDANO, in funzione del modulo di valutazione scelto dal richiedente e/o del tipo visita/attività può:

- a) *Per le visite / prove / ispezioni iniziali per il rilascio dei documenti di conformità (tutti i moduli di valutazione) considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi il richiedente che desidera proseguire con la certificazione di ISTITUTO GIORDANO deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo. Le pratiche di certificazione archiviate senza successo sono comunque oggetto di comunicazione da parte di Istituto Giordano all'Amministrazione competente (vedere capitolo 16, Comunicazioni con l'Amministrazione). I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere prorogati, a giudizio dell'ISTITUTO GIORDANO, su specifica richiesta motivata del Richiedente la certificazione.*
- b) *Per le visite periodiche o senza preavviso (applicabile per i soli Moduli di valutazione D, E ed H) può sospendere la certificazione sino a che le non conformità stesse non siano state corrette. Se le non conformità non riguardano tutti i prodotti/siti certificati, l'Istituto Giordano può procedere, a proprio giudizio, alla sospensione e/o alla sospensione parziale della certificazione e successiva revoca (vedere p. 2.15)*

2.10. Dichiarazione di conformità

Prima dell'immissione in commercio di una unità da diporto o di una unità da diporto parzialmente completata o di un motore di propulsione o di un componente di cui all'allegato II della Direttiva 2013/53/UE, Il Fabbricante o l'importatore privato, o la persona che immette in servizio o sul mercato un prodotto di cui all'art. 19, punti 3 e 4, o la persona che adatta il motore di cui all'articolo 6 paragrafo 4 lettere b) e c) della Direttiva deve sempre redigere la Dichiarazione di conformità per attestare che è conforme alla normativa applicabile. Un formato tipico della DoC è riportato in allegato 2.

2.11. Marcatura CE

I prodotti che sono conformi ai requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione di cui all'allegato I della Direttiva 2013/53/UE e che sono stati oggetto delle procedure di verifica in conformità alle norme presenti, devono recare il marchio indelebile nella forma prevista nell'allegato II del Regolamento 765/2008 (Marcatura CE). Tale marchio deve essere apposto dal Fabbricante o dal suo Mandatario stabilito nella Comunità.

2.12. Estensione/riduzione dei documenti di conformità rilasciati;

2.12.1. Generalità Estensione

Il Fabbricante o il suo Rappresentante autorizzato che desideri estendere la certificazione nello scopo o per prodotti già certificati ma da realizzare in altro stabilimento, deve presentare apposita domanda.

2.12.2. Valutazione Estensione

ISTITUTO GIORDANO effettua gli accertamenti ritenuti necessari e se i loro risultati sono soddisfacenti rilascia l'estensione di certificazione richiesta e/o una nuova certificazione.

2.12.3. Generalità Riduzioni

Il Fabbricante o il suo Rappresentante autorizzato può richiedere variazioni riducendo il campo di applicazione della certificazione (ad esempio per la riduzione della tipologia di prodotti realizzati nell'ambito del sistema qualità certificato, per eliminare una o più sedi o stabilimenti, ecc.).

2.12.4. Valutazione Riduzioni

La riduzione della certificazione viene valutata e se del caso disposta da Istituto Giordano, su specifica richiesta del Fabbricante o del suo Rappresentante autorizzato oppure su iniziativa propria qualora, per esempio, il Fabbricante o il suo Rappresentante autorizzato non ottemperi alle condizioni poste da Istituto Giordano per la riattivazione della certificazione dopo sospensione parziale.

2.13. Modifiche ai prodotti/sistemi qualità/impianti produttivi apportate dal fabbricante.

2.13.1. Generalità

Il Fabbricante, il suo rappresentante autorizzato deve comunicare preventivamente a ISTITUTO GIORDANO:

1. Ogni modifica significativa che ha intenzione di apportare:
 - Ad un prodotto per il quale ha ottenuto la certificazione ([escluso modulo G](#));
 - Ai procedimenti di fabbricazione e di controllo o al Sistema Qualità adottato nello stabilimento di produzione;
2. Modifiche inerenti [agli impianti produttivi](#) o l'installazione di nuovi impianti produttivi.

La documentazione inerente le modifiche deve essere sottoposta all'Istituto Giordano che svolge tutte le necessarie verifiche. ISTITUTO GIORDANO si impegna a comunicare al Fabbricante/[suo rappresentante autorizzato](#) per iscritto le sue decisioni entro 20 giorni lavorativi dalla notifica delle modifiche proposte, [specificando le verifiche, valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguire](#).

Si evidenzia che il Fabbricante/[suo rappresentante autorizzato](#) in possesso dei certificati attestanti la conformità del prodotto, compresi, ove applicabile, il progetto/il tipo e/o i sistemi qualità, ha la responsabilità permanente di assicurare che il prodotti, oggetto di certificazione, mantengano la conformità alla direttiva 2013/53/UE.

A tal proposito il Fabbricante deve seguire le modalità definite in questo capitolo del regolamento per comunicazione le modifiche che intende apportare al prodotto / ai progetti / ai tipi / ai sistemi qualità / impianti produttivi.

2.13.2. Verifiche, valutazione e accertamenti

A seguito della valutazione dell'influenza che le modifiche proposte hanno sulla conformità del prodotto, ISTITUTO GIORDANO effettua le valutazioni necessarie che comprendono una o più delle seguenti attività:

- Accertamenti e analisi/prove/esami per verificare la conformità del prodotto su campioni prelevati dalla produzione e/o su un nuovo prototipo di prodotto;
- Verifiche documentali e/o audit per verificare la conformità del sistema qualità;
- La ripetizione parziale o integrale dell'iter di valutazione.

Per tali valutazioni si seguono, secondo applicabilità, le procedure stabilite nel presente regolamento per il pertinente modulo di valutazione.

Tutte le spese relative alle valutazioni supplementari o alla ripetizione integrale dell'iter di valutazione sono da considerarsi a carico del fabbricante o il suo rappresentante autorizzato.

Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato dovrà accettare le decisioni di Istituto Giordano, motivate per iscritto, circa la eventuale necessità di effettuare valutazioni supplementari, la sospensione dei documenti di conformità o una ripetizione integrale dell'iter di valutazione.

Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato che non accetti le decisioni di Istituto Giordano può rinunciare ai documenti di attestazione della conformità nei modi indicati al 2.14.

2.13.3. Rimissione dei documenti di attestazione della conformità (certificati)

A seguito dell'esito positivo dei suddetti accertamenti, l'Istituto, ove necessario, rilascia una revisione dei certificati attestanti la conformità con riferimento alle modifiche apportate al prodotto e/o al sistema di qualità e/o al progetto e/o agli impianti produttivi.

2.13.4. Rinuncia, sospensione e Revoca

Il fabbricante/ rappresentante autorizzato che non accetti le decisioni dell'Istituto può rinunciare alle certificazioni nei modi indicati al capitolo 2.14 o incorrere nei provvedimenti sanzionatori di cui al capitolo 2.15.

Nel caso in cui i risultati delle prove/analisi/esami o audit/verifiche non siano soddisfacenti o l'Organizzazione non provveda, in ottemperanza al capitolo 2.7 del presente regolamento, alla chiusura dei rilievi emersi in occasione delle verifiche/accertamenti, il certificato di conformità oggetto di verifica/accertamento verrà sospeso/revocato secondo quanto prescritto nel capitolo 2.15.

2.13.5. Limitazioni all'utilizzo della Marcatura

Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato non può applicare la marcatura CE, né i riferimenti ai documenti di conformità rilasciati né i riferimenti al numero di identificazione dell'Istituto quale Organismo notificato per i prodotti che siano stati modificati o per i quali sia stato modificato il sistema di qualità / impianti produttivi finché non abbia ottenuto il benessere scritto da parte di ISTITUTO GIORDANO.

2.14. Rinuncia alla certificazione.

Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato può presentare a ISTITUTO GIORDANO, richiesta di rinuncia alla certificazione per alcuni o tutti i prodotti per i quali aveva ottenuto la certificazione a causa della cessazione della loro produzione o per altri motivi.

Nel caso di rinuncia parziale, ISTITUTO GIORDANO riesamina i motivi addotti per la riduzione dello scopo del certificato e aggiorna la certificazione emessa escludendo i prodotti oggetto della rinuncia stessa.

Istituto Giordano prescrive, se del caso, anche le eventuali azioni che il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve intraprendere per i prodotti già fabbricati (ad esempio, azioni sui prodotti a magazzino o in commercio).

2.15. Sospensione o revoca della validità della certificazione

2.15.1. Sospensione

La validità della certificazione rilasciata può essere sospesa nei seguenti casi:

- nei casi previsti ai paragrafi 2.7 e 2.8
- in presenza di significative modifiche ai prodotti certificati e/o alle modalità di fabbricazione e controllo che non siano state comunicate a ISTITUTO GIORDANO;
- qualora il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato usi o pubblicizzi in modo improprio la certificazione ottenuta;
- per rifiuto od ostacolo alle verifiche di sorveglianza;
- per morosità nei pagamenti dei servizi ISTITUTO GIORDANO;
- riscontro di giustificati e gravi reclami pervenuti a ISTITUTO GIORDANO;
- in ogni altra circostanza che ISTITUTO GIORDANO, a suo giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sulla conformità dei prodotti certificati.

Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato può inoltre richiedere a ISTITUTO GIORDANO, giustificandone i motivi, la sospensione della certificazione per un periodo in generale non superiore a sei (6) mesi.

ISTITUTO GIORDANO notifica per iscritto la sospensione con lettera raccomandata al Fabbricante, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

La sospensione della validità del Certificato può essere resa pubblicamente nota da ISTITUTO GIORDANO.

La sospensione della certificazione non può protrarsi in generale per un periodo superiore a sei mesi.

2.15.2. Revoca

Il mancato soddisfacimento entro il termine prescritto delle condizioni di cui in 2.15.1 causa la revoca del certificato o la riduzione di esso nel caso di sospensione parziale.

La revoca del certificato può essere decisa anche nei seguenti casi:

- quando si verificano circostanze, quali quelle citate in 2.15.1 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- su formale richiesta del Fabbricante (rinuncia alla certificazione rif. 2.14), incluso il caso in cui il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato non voglia o non possa adeguarsi alle nuove normative/disposizioni impartite da ISTITUTO GIORDANO (rif 2.12);
- per morosità persistente nei pagamenti dei servizi ISTITUTO GIORDANO (Applicabile per tutti i moduli);
- se il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato ha fatto un uso scorretto dei documenti di conformità emessi da ISTITUTO GIORDANO e non ha preso successivamente i provvedimenti richiesti da ISTITUTO GIORDANO;
- nel caso di rilievi riguardanti aspetti relativi alla sicurezza del prodotto e la non rispondenza a regole cogenti relative alla sicurezza;
- qualora il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da ISTITUTO GIORDANO per l'eventuale modifica del contratto;
- per ogni altro serio motivo, a giudizio di ISTITUTO GIORDANO.

L'avvenuta revoca del documento di Conformità e della possibilità di apporre il Marchio CE è notificata per iscritto con lettera raccomandata al Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato.

Nella notifica di revoca sono riportate, se del caso, anche le azioni che il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve intraprendere per i prodotti già in magazzino od in commercio.

Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

2.15.3. Limitazioni all'utilizzo della Marcatura

Durante il periodo di sospensione od in caso di revoca, il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato non deve più apporre il Marchio CE sui prodotti interessati.

Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve inoltre ottemperare agli altri eventuali provvedimenti stabiliti da ISTITUTO GIORDANO.

Oltre a quanto previsto ai punti citati nel presente paragrafo, in caso di revoca della certificazione il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve restituire a ISTITUTO GIORDANO l'originale del certificato. Le pratiche delle certificazioni revocate sono oggetto di comunicazione da parte di Istituto Giordano all'Amministrazione competente (rif. 2.19, Comunicazioni con l'Amministrazione).

2.16. Modifiche ai documenti di riferimento, alla direttiva 2013/53/UE e al presente regolamento - Monitoraggio della certificazione

In relazione all'attività di monitoraggio punto 4 art.38 della direttiva 2013/53/UE (punto 4 art. 36 Decreto 5 del 11 gennaio 2016), fatto salvo gli approfondimenti che si terranno in sede RSG e Mirror Group italiano per concordare un approccio comune, Istituto Giordano S.P.A. monitora l'evoluzione delle norme di riferimento applicabile, della direttiva RCD e valuta se i certificati rilasciati non sono più conformi ai requisiti applicabili della direttiva. Inoltre, l'Istituto valuta se tali modifiche richiedano ulteriori indagini e in caso affermativo ne informa l'Organizzazione.

In particolare l'Istituto notifica in forma scritta (tramite e-mail o altri mezzi legalmente validi) all'Organizzazione in possesso dei certificati o al suo rappresentante autorizzato in via di certificazione le modifiche eventualmente apportate ai documenti normativi (es. emendamenti alla direttiva RCD, alle norme armonizzate e del relativo progresso tecnologico, etc.) o ai propri regolamenti che siano applicabili ai prodotti (compreso, ove applicabile, il loro progetto/tipo e/o ai sistemi qualità oggetto della certificazione) e che abbiano un'implicazione sulla validità dei certificati.

Notifica anche, con le stesse modalità, la data di entrata in vigore delle modifiche, i termini del transitorio e gli eventuali adeguamenti richiesti comprese le attività di valutazione/verifica necessarie.

Si evidenzia che il Fabbricante o il suo Rappresentante Autorizzato in possesso dei certificati attestanti la conformità dei prodotti, compresi, ove applicabile, il progetto/il tipo e/o i sistemi qualità, ha la responsabilità permanente di assicurare che tali prodotti, oggetto di certificazione, mantengano la conformità alla direttiva RCD.

2.16.1. Valutazioni/Accertamenti

Entro la data stabilita devono essere effettuate valutazioni supplementari a spese del Fabbricante o del suo Rappresentante Autorizzato.

Le valutazioni ritenute necessarie dall'Istituto comprendono una o più delle seguenti attività:

- Accertamenti e analisi/prove/esami per verificare la conformità del prodotto e/o progetto alla nuova normativa su campioni prelevati dalla produzione e/o su un nuovo prototipo del prodotto;
- Verifiche documentali e/o audit per verificare la conformità del sistema qualità alla nuova normativa.

Per tali valutazioni si seguono, secondo applicabilità, le procedure stabilite nel presente regolamento per il pertinente modulo di valutazione.

Il Fabbricante o il suo Rappresentante Autorizzato deve accettare le decisioni dell'Istituto, motivate per iscritto, circa la eventuale necessità di effettuare valutazioni supplementari sopra indicate o una ripetizione integrale dell'iter di valutazione, in caso di non accettazione si applica quanto nel paragrafo 2.16.3.

2.16.2. Rimissione dei documenti di attestazione della conformità (certificati)

Ad esito positivo delle valutazioni/accertamenti (paragrafo 2.16.1) l'Istituto rilascia una revisione dei certificati attestanti la conformità del tipo, o della progettazione, o del prodotto, o del sistema, modificato come appropriato per citare la nuova normativa.

2.16.3. Rinuncia, sospensione e Revoca

Il Fabbricante o il suo Rappresentante Autorizzato che non accetti le decisioni dell'Istituto può rinunciare ai documenti di attestazione della conformità (certificati) nei modi indicati al capitolo 2.14 o incorrere nei provvedimenti sanzionatori di cui al capitolo 2.15.

Qualora il Fabbricante o il suo Rappresentante Autorizzato non provveda entro il termine stabilito ad adeguare i prodotti/progetti/sistema qualità alla nuova normativa di riferimento o nel caso in cui i risultati delle prove/analisi/esami o audit/verifiche non siano soddisfacenti, verrà sospeso/revocato il certificato di conformità oggetto della revisione normativa (vedere capitolo 2.15).

2.17. Emissione del Certificato per rivenditori di prodotti certificati da Istituto Giordano (rebranding)

2.17.1. Generalità

Nel caso in cui l'intestatario di un Certificato, emesso da Istituto Giordano, autorizzi la commercializzazione di prodotti oggetto di certificazione e l'utilizzo del relativo certificato, a favore di un'organizzazione, che si configura come Fabbricante autorizzato a commercializzare con il proprio nome o marchio commerciale (di seguito per comodità identificato con il termine "Rivenditore"), si procede con le seguenti modalità. Tali modalità riportate nel seguito integrano i criteri del presente regolamento per il rilascio di Certificato a rivenditori di prodotti certificati da parte di Istituto Giordano.

2.17.2. Attivazione Iter di certificazione

La domanda di certificazione deve essere sottoscritta dal "Rivenditore".

Documentazione da fornire

Il "Rivenditore" deve fornire a Istituto Giordano la seguente documentazione:

- Dichiarazione di identità debitamente compilata, timbrata e firmata dal "Rivenditore" contenente i seguenti impegni a:
 - Non apportare nessuna modifica al prodotto;
 - Gestire i reclami ricevuti sul prodotto e a darne pronta comunicazione al fabbricante titolare del Certificato "Origine";
 - Fornire corrispondenza tra i nomi commerciali definiti dal fabbricante e quelli definiti dal rivenditore;
 - e la seguente dichiarazione "Si dichiara che fra le ditte/società è esistente e vigente alla data della presente dichiarazione un contratto di collaborazione commerciale con vincoli reciproci. Qualsiasi modifica di detto contratto, così come la risoluzione, revoca o disdetta dovrà essere comunicata a Istituto Giordano."
- Copia dei manuali dei modelli commercializzati intestati al Rivenditore, se applicabile;
- Eventuale codifica del sito produttivo da inserire nel Certificato, se applicabile;
- Bozza della dichiarazione di conformità, se applicabile;
- Bozza delle targhette, se applicabile;
- Dichiarazione intestataria del Certificato "Origine" debitamente compilata, timbrata e firmata che contenga almeno le seguenti informazioni:
 - autorizzazione data al rivenditore a commercializzare con il proprio nome o marchio commerciale il prodotto oggetto del Certificato "Origine" n. xxxx del xx/xx/xxxx;
 - corrispondenza tra i nomi commerciali definiti dal fabbricante e quelli definiti dal rivenditore;
 - impegno del fabbricante a comunicare al "Rivenditore":
 - eventuali modifiche del Certificato "Origine" o alla sua validità;
 - eventuali modifiche apportate alle disposizioni interne applicate per mantenere la conformità dei prodotti per fabbricazione in serie alle disposizioni della presente direttiva;
 - alla gestione di eventuali prodotti non conformi commercializzate dal rivenditore;
 - E la seguente dichiarazione "Si dichiara che fra le ditte/società è esistente e vigente alla data della presente dichiarazione un contratto di collaborazione commerciale con vincoli reciproci. Qualsiasi modifica di detto contratto, così come la risoluzione, revoca o disdetta dovrà essere comunicata a Istituto Giordano."

2.17.3. Emissione del certificato "Rivenditore"

È ammesso, a giudizio di Istituto, non eseguire la visita ispettiva presso il rivenditore salvo che alcune attività possano influire sulle caratteristiche certificate (es magazzino, tracciabilità, gestione NC, ecc.) oppure che non ci siano informazioni/evidenze sufficienti a supporto.

A buon esito della verifica della documentazione sopra elencata (p.to 2.17.2), della documentazione dell'eventuale visita ispettiva e della gestione e positiva chiusura degli eventuali rilievi, la funzione competente dell'Istituto predispone la pratica completa di tutta la documentazione e la presenta al Responsabile tecnico per la verifica ai fini della decisione di certificazione. A buon esito delle verifiche e approvazione della relativa proposta di certificazione (positiva decisione del Responsabile tecnico), l'Istituto emette il certificato e lo rende disponibile nell'area riservata al download dei documenti / invia al rivenditore con apposita comunicazione.

2.17.4. Mantenimento validità del certificato "Rivenditore"

La validità del Certificato del "Rivenditore" è subordinata alla validità del Certificato "Origine" intestato al fabbricante che realizza il prodotto.

2.17.5. Certificato "Rivenditore"

Il Certificato che verrà emesso per i modelli commercializzati dal rivenditore riporterà, nel caso del Certificato UE di tipo, nella 1° riga della sezione "Documenti tecnici di riferimento" il riferimento del Certificato UE "originario" del fabbricante.

2.18. Voltura del Certificato

2.18.1. Generalità

Nel caso in cui l'intestatario di un Certificato, emesso da Istituto Giordano, intenda modificare la ragione sociale, o nel caso intenda trasferire, cedere, trasformare e conferire la Società o l'Azienda, lo stesso deve formalmente e preventivamente comunicare a Istituto Giordano tali intenzioni.

2.18.2. Valutazioni/Accertamenti

L'Istituto comunica, in forma scritta, l'iter da seguire e la relativa documentazione da presentare e le valutazioni supplementari ritenute necessarie al fine di procedere alla voltura.

Tali attività supplementari sono a spese del soggetto richiedente.

Per tali valutazioni si seguono, secondo applicabilità, le procedure stabilite nel presente regolamento per il pertinente modulo di valutazione.

2.18.3. Riemissione dei documenti di attestazione della conformità (certificati)

A seguito dell'esito positivo dei suddetti accertamenti e valutazioni, l'Istituto riemette un nuovo documento di attestazione di conformità (certificato), revocando quello precedente.

2.18.4. Limitazioni all'utilizzo della Marcatura

La nuova Organizzazione non può utilizzare i documenti di conformità rilasciati né i riferimenti al numero di identificazione dell'Istituto quale Organismo notificato e non può applicare la relativa Marcatura CE finché non abbia ottenuto il benestare scritto da parte dell'Istituto.

2.19. Registrazione dei reclami dei clienti, compreso la clausola di salvaguardia

Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve mantenere, nell'ambito della documentazione del proprio Sistema Qualità, una registrazione degli eventuali reclami inerenti ai prodotti e/o al sistema qualità certificati da essa ricevuti e delle relative azioni intraprese per porvi rimedio (trattamenti e azioni correttive/preventive), e deve mantenerle a disposizione di ISTITUTO GIORDANO.

2.20. Riservatezza delle informazioni

Istituto Giordano assicura che tutte le informazioni acquisite nel corso dell'attività certificativa sono trattate in maniera strettamente riservata, fanno eccezione e si ritengono già autorizzate le eventuali informazioni fornite agli Enti di Notifica/Autorizzazione nel corso delle loro regolari attività di verifica per la Notifica/Autorizzazione.

Per quanto non sopra specificato, trovano applicazione le disposizioni contenute nelle CGC "Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione" nell'edizione in vigore.

2.21. Ricorsi, Reclami E Contenziosi,

Trovano applicazione le disposizioni contenute nelle CGC "Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione" nell'edizione in vigore.

2.22. Comunicazione con l'Amministrazione e Organismi Notificati

Si seguono a tal proposito le modalità di trasmissione e/o messa a disposizione degli elenchi e dei dati prescritte dall'amministrazione competente.

In particolare Istituto Giordano ha predisposto un accesso telematico dedicato alla competente Divisione del MIT e MiSE, mediante opportune credenziali personalizzate, al database dei certificati emessi da Istituto Giordano ai fini dell'attività di sorveglianza amministrativa condotta dalle suddette Divisioni ministeriali.

Nello specifico Istituto informa l'amministrazione competente:

- a) Qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
- b) Qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
- c) Eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;
- d) Su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

Istituto Giordano fornisce agli altri organismi notificati per la direttiva 2013/53/UE, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi. Altresì fornisce agli ON, su richiesta, informazioni sui risultati positivi della valutazione della conformità.

2.23. CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si applicano le condizioni contrattuali contenute nel documento dell'Istituto CGC "Condizioni generali di contratto per la certificazione", nella edizione in vigore.

3. MODULI DI VALUTAZIONE DIRETTIVA 2013/53/UE: LA DESCRIZIONE E LE PROCEDURE.

3.1. Moduli di Valutazione.

La tabella seguente illustra le caratteristiche principali dei Moduli di valutazione

Modulo	Titolo	Descrizione
MODULI DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO		
A	Controllo interno della produzione	Si chiama "Controllo interno della produzione" la valutazione della conformità effettuata dal Fabbricante stesso, che emette una "Dichiarazione scritta di conformità" contenente le informazioni stabilite in Allegato IV la Direttiva
A1	Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto	Questo modulo è composto dal Modulo A più le prove di stabilità (allegato I, parte A, punto 3.2), galleggiabilità (allegato I, parte A, punto 3.3) e le verifiche dei requisiti di cui all'allegato I parte C. Emissione Acustiche; tali prove devono essere eseguite o dall'Istituto Giordano o dal Fabbricante/Rappresentante autorizzato sotto la responsabilità dell'Istituto Giordano.
B	Esame UE per Tipo	Il Modulo B riguarda l'esame del prototipo del quale saranno successivamente prodotte altre unità; l'Istituto Giordano emette un "Certificato di Esame UE del Tipo" per un campione rappresentativo della produzione, il quale è stato valutato secondo i "Requisiti essenziali". Questo Modulo si applica solo alla fase di Progettazione del campione e deve essere seguito dalla fase di Produzione.
C	Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione	Controllo interno della produzione con cui il Fabbricante garantisce la conformità al tipo, approvato dall'Istituto Giordano (vedi Modulo B), con la sua "Dichiarazione di conformità".
F	Conformità al tipo basata sulla verifica su prodotto	Viene realizzato in abbinamento al Modulo B. Riguarda la verifica del prodotto effettuata dall'Istituto che ne controlla la conformità al tipo e rilascia il certificato di conformità
G	Conformità basata sulla verifica dell'unità	Riguarda la verifica del progetto e della produzione realizzata per ogni prodotto dall'Istituto che rilascia un certificato di conformità
APC	Conformità equivalente sulla base di una valutazione post-costruzione (Assesment Post Construction)	Riguarda la verifica di un unico prodotto realizzata dall'Istituto che rilascia un certificato di conformità
MODULI DI VALUTAZIONE DI SISTEMA		
D	Conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione	Viene realizzato in abbinamento al Modulo B. Modulo per l'assicurazione della qualità nella fabbricazione, installazione ed assistenza.; l'Istituto provvede ad approvare e sorvegliare il Sistema Qualità attuato dal fabbricante
E	Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto	Viene realizzato in abbinamento al Modulo B. Modulo per l'assicurazione della qualità nelle prove, controlli e collaudi finali; l'Istituto provvede ad approvare e sorvegliare il Sistema Qualità attuato dal fabbricante
H	Conformità basata sulla garanzia qualità totale	È un modulo indipendente dagli altri della direttiva; Modulo per l'assicurazione della qualità nella progettazione, fabbricazione, installazione ed assistenza. Il Sistema Qualità attuato dal fabbricante in questo caso deve rispondere a tutti i requisiti della norma EN ISO 9001; l'Istituto Giordano provvede ad approvare e sorvegliare il Sistema Qualità attuato dal fabbricante

Si riportano di seguito la descrizione (in corsivo, testo integrale della Direttiva) e le procedure da applicare per i vari moduli di valutazione della conformità previste dalla Direttiva Comunitaria 2013/53/UE:

3.1.1. Modulo A – Controllo interno della produzione

Vedere testo dell'allegato II modulo A della Decisione 768/2008/CE come recepito dall'Allegato III del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5 di attuazione della Direttiva 2013/53/UE.

Procedure da applicare per Modulo A

Fabbricante o il suo Rappresentante autorizzato	Istituto Giordano
<p>Fase di Progettazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Assicura che l'unità soddisfi i requisiti della Direttiva; ▫ prepara la documentazione tecnica di cui all'allegato IX della Direttiva; ▫ Prepara il manuale del proprietario in conformità all'allegato I. A. 2.5 e I. C. 2 della Direttiva. <p><u>La documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di conformità deve essere conservata per almeno 10 anni o presso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Il fabbricante o ▫ Il suo rappresentante nell'Unione, o ▫ La persona che immette l'imbarcazione sul mercato comunitario. 	<p>Fase di Progettazione (Campione): Nessun intervento Richiesto</p>
<p>Fase di Produzione: È' obbligo del Fabbricante di adottare tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità del prodotto con la documentazione tecnica e le parti applicabili dei requisiti essenziali. È' obbligo del Fabbricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ redigere la dichiarazione di conformità per ogni prodotto; ▫ di apporre il marchio CE; 	<p>Fase di Produzione: Nessun intervento Richiesto</p>

3.1.2. Modulo A1 – Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto

Vedere testo dell'allegato II modulo A1 della Decisione 768/2008/CE come recepito dall'Allegato IV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5 di attuazione della Direttiva 2013/53/UE.

Questo modulo è costituito dal modulo A, di cui sopra, oltre che dai seguenti requisiti supplementari di cui all'allegato IV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5 di attuazione della Direttiva 2013/53/UE:

Progettazione e costruzione

Su una o più unità da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante sono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del fabbricante o a suo nome:

a) *prova di stabilità conformemente all'allegato I, parte A, punto 3.2;*

b) *prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente all'allegato I, parte A, punto 3.3.*

Emissioni acustiche

Per le imbarcazioni da diporto dotate di motore entroborzo o entroborzo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua, in una o più unità da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante delle unità da diporto, le prove di emissione sonora definite nell'allegato I, parte C, sono effettuate dal fabbricante delle unità da diporto, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.

Per i motori fuoribordo ed entroborzo con comando a poppa con scarico integrato, in uno o più motori di ciascuna famiglia di motori rappresentanti la produzione del fabbricante di motori, le prove di emissione sonora definite nell'allegato I, parte C, sono effettuate dal fabbricante del motore, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.

Nota: *Qualora siano testati più motori di un'unica famiglia di motori, per assicurare la conformità del campione si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XIII.*

Procedure da applicare per Modulo A1

Fabbricante o il suo Rappresentante autorizzato	Istituto Giordano
<p>Fase di Progettazione: In aggiunta ai doveri di cui al Modulo A, il Fabbricante deve accordarsi con l'Istituto Giordano sulle procedure, i calcoli equivalenti e/o i test-controlli su una o più barche rappresentative della produzione che sono identificate nella documentazione tecnica</p>	<p>Progettazione e costruzione: Il Modulo A1 richiede l'intervento di Istituto Giordano solo per la verifica dei requisiti di cui agli allegati I.A.3.2 – Stabilità, I.A.3.3 – Galleggiabilità e la verifica dei requisiti allegato I.C. Emissione Sonora della direttiva</p> <p>Stabilità e galleggiabilità Documentazione da verificare: Per effettuare questa valutazione l'Istituto Giordano richiede ed esamina tutta la documentazione tecnica riguardante esclusivamente le caratteristiche di stabilità e galleggiabilità, nonché il sistema di drenaggio dei pozzetti, le aperture nello scafo e le tenute di finestrature e oblò, per i requisiti A3.2. e A.3.3. L'Istituto Giordano stabilisce le procedure, i calcoli equivalenti e/o i test-controlli su una o più barche rappresentative della produzione per verificare la conformità ai punti suddetti. Questi test o controlli possono essere eseguiti dal Fabbricante con testimonianza e/o effettuati dall'Istituto Giordano per suo conto.</p> <p><u>Quando la Conformità ai suddetti requisiti essenziali è dimostrata, l'Istituto Giordano rilascia un documento ufficiale denominato "Rapporto di Esame" modulo A1.</u></p> <p>Emissioni Sonore Il Modulo A1 richiede l'intervento dell'Istituto Giordano solo per la verifica dei requisiti allegato I.C. Emissione Sonora. Documentazione da verificare: Per effettuare questa valutazione l'Istituto richiede ed esamina tutta la documentazione tecnica riguardante esclusivamente le caratteristiche di installazione motore e sistema di scarico fumi e silenziatori (eventuale). L'Istituto Giordano stabilisce le procedure, i calcoli equivalenti e/o i test-controlli su una o più barche rappresentative della produzione per verificare la conformità ai punti suddetti.</p> <p><u>Quando la Conformità ai suddetti requisiti essenziali è dimostrata, l'Istituto rilascia un documento ufficiale denominato "Rapporto di Esame" modulo A1</u></p>
<p>Fase di Produzione: È obbligo del Fabbricante di adottare tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità del prodotto con la documentazione tecnica e le parti applicabili dei</p>	<p>Fase di Produzione: Nessun intervento Richiesto</p>

requisiti essenziali. È' obbligo del Fabbricante: <ul style="list-style-type: none"> ▫ redigere la dichiarazione di conformità per ogni prodotto; ▫ apporre il marchio CE 	
--	--

3.1.3. Modulo B – Esame UE per Tipo

Quando si usa il modulo B dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, l'esame UE per tipo è effettuato secondo le modalità indicate nel punto 2, secondo trattino, di tale modulo, ovvero:

“Valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione di cui al punto 3, unita all'esame di campioni, rappresentativi della produzione prevista, di una o più parti critiche del prodotto (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto)”

Un tipo di produzione di cui al modulo B può applicarsi a più varianti di un prodotto, a condizione che:

- a) le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti riguardanti le prestazioni del prodotto; e
- b) le varianti del prodotto siano indicate nel corrispondente certificato di esame UE per tipo, se necessario attraverso modifiche al certificato originale.

Vedere testo dell'allegato II modulo B della Decisione 768/2008/CE come recepito dall'Allegato V del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5 di attuazione della Direttiva 2013/53/UE.

Procedure da applicare per Modulo B:

Fabbricante o il suo Rappresentante autorizzato	Istituto Giordano
<p>Fase di Progettazione: Al fine di garantire che il prodotto soddisfa i requisiti della direttiva, è l'obbligo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Presentare ad Istituto Giordano una domanda di Certificazione per Esame CE del Tipo, nella quale deve dichiarare di non aver presentato analoga domanda per lo stesso prodotto ad altro Organismo Notificato; ▫ accordarsi con l'Istituto Giordano sulle procedure, i calcoli equivalenti e/o i test-controlli; ▫ mettere a disposizione dell'Istituto Giordano uno o più campioni (Tipo), rappresentativi della produzione prevista; ▫ preparare la documentazione tecnica in conformità all'allegato IX della direttiva e il manuale del proprietario in conformità all'allegato IA2.5, IC2 e IB4 della direttiva; garantire che questa documentazione sia disponibile al momento dell'ispezione. <p><u>La documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di conformità deve essere conservata per almeno 10 anni o presso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Il fabbricante o - Il suo rappresentante stabilito nell'Unione, o - La persona che immette l'imbarcazione sul mercato comunitario. <p>Modifiche al prodotto approvato Il fabbricante o il rappresentante autorizzato è tenuto ad informare l'Istituto Giordano di tutte le modifiche al prodotto approvato che possono influenzare i requisiti essenziali. Queste modifiche devono ricevere un'ulteriore approvazione da parte IG.</p>	<p>Progettazione e costruzione: L'Istituto Giordano deve accertarsi e attestare che il Tipo rappresentativo della produzione, soddisfa le disposizioni della direttiva.</p> <p>L'Istituto deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Testimoniare tutte le prove ritenute necessarie o approvare i rapporti di prova corrispondenti; ▫ esamina la documentazione tecnica stabilita dal Fabbricante che copre tutti gli obiettivi indicati dai requisiti essenziali della direttiva. ▫ verificare la conformità di un esemplare rappresentativo della produzione con la documentazione esaminata tecnica. <p>Quando la Conformità ai requisiti essenziali della direttiva è dimostrata, l'Istituto rilascia un documento ufficiale denominato “Certificato di Esame UE del Tipo” modulo B. Il certificato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.</p> <p>Unità Da Diporto Per effettuare questa valutazione l'Istituto richiede ed esamina tutta la documentazione tecnica che non può essere limitata a brochure o materiale pubblicitario in genere, ma essere composta da disegni, lista degli standard utilizzati per la progettazione, documenti esplicativi sulle soluzioni adottate, lista dei componenti e relative DOCs, rapporti di prova e in genere tutto ciò che può aiutare nella valutazione del campione. In generale il processo di valutazione comprende ispezione/i presso il cantiere costruttore e/o presso il luogo delle prove finali in acqua. In particolare, per gli scafi in materiale composito l'Istituto può richiedere campioni da sottoporre a caratterizzazione meccanica. In generale l'Istituto deve eseguire le seguenti attività di sorveglianza (quando applicabili durante i controlli):</p> <p>a) Costruzione</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▫ se necessario per la valutazione delle strutture, possono essere condotte delle sorveglianze durante questa fase; ▫ verifica del dimensionamento e posizionamento degli elementi di rinforzo strutturale nonché dei fasciami; ▫ ispezione visiva (ove possibile) dei dettagli costruttivi; ▫ se necessario controllo in loco del processo di costruzione del campione per aspetti strutturali quali laminazione o saldature o incollaggio o ecc. <p>b) Allestimenti</p> <p>L'Istituto deve verificare per quanto ritenuto necessario per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza gli allestimenti quali ad esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Apparato e vano motore; ▫ Impianto combustibile; ▫ Impianto elettrico; ▫ Sistema di governo; ▫ Impianto gas (cucina e/o riscaldamento); ▫ Protezione antincendio; ▫ Luci di navigazione; ▫ Impianto di prevenzione scarichi; ▫ Marcatura CE componenti verifica requisiti per componenti auto costruiti; <p>c) Ispezione finale e Prove</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ CIN posizione, dimensioni e composizione; ▫ Targhetta del costruttore; ▫ Protezione contro la caduta e mezzi di risalita a bordo; ▫ Visibilità dalla posizione principale di guida; ▫ Posizione della zattera di salvataggio; ▫ Sfuggite per multiscafi (quando applicabile); ▫ Ancoraggio, ormeggio e tonneggio; ▫ Prova di stabilità e di sbandamento (quando applicabile). <p>Componenti e Motori di Propulsione.</p> <p>L'Istituto deve testimoniare tutte le prove ritenute necessarie o approvare i rapporti di prova corrispondenti.</p> <p>Emissioni Sonore</p> <p>Modulo B non applicabile.</p>
<p>Fase di Produzione: Non coperta da questo modulo</p>	<p>Fase di Produzione: Non coperta da questo modulo</p>

3.1.4. Modulo C – Conformità al Tipo basata sul controllo interno della produzione

Vedere testo dell'allegato II modulo C della Decisione 768/2008/CE come recepito dall'Allegato VI del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5 di attuazione della Direttiva 2013/53/UE.

Questo modulo è costituito dal modulo C, di cui sopra, oltre che dai seguenti requisiti supplementari di cui all'allegato come recepito dall'Allegato VI del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5 di attuazione della Direttiva 2013/53/UE

Nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, quando il livello qualitativo appare insoddisfacente si applica la seguente procedura: un motore è prelevato dalla serie e sottoposto alla prova descritta nell'allegato I, parte B. I motori di prova sono rodati, parzialmente o completamente, conformemente alle specifiche del fabbricante. Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motore prelevato dalla serie superano i valori limite di cui all'allegato I, parte B, il fabbricante può chiedere che le misure siano effettuate su un campione di motori di serie comprendente il motore prelevato inizialmente. Per garantire la conformità del campione di motori con i requisiti della presente direttiva, si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XIII.

Procedure da applicare per Modulo C:

Fabbrikante o il suo Rappresentante autorizzato o la persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.:	Istituto Giordano:
Fase di Progettazione: Non coperta da questo modulo	Fase di Progettazione (Campione) Non coperta da questo modulo (vedere Modulo B)
Fase di Produzione: Il Fabbrikante o il suo rappresentante autorizzato si accerta e dichiara che i prodotti sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del Tipo e che soddisfano i requisiti della Direttiva. È obbligo del Fabbrikante di adottare tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità del prodotto con la documentazione tecnica e le parti applicabili dei requisiti essenziali. Il fabbricante o il rappresentante autorizzato è tenuto ad informare l'Istituto Giordano di tutte le modifiche al prodotto approvato che possono influenzare i requisiti essenziali. Queste modifiche devono ricevere un'ulteriore approvazione da parte dell'Istituto Giordano. È obbligo del Fabbrikante redigere <ul style="list-style-type: none"> ▫ la dichiarazione di conformità per ogni prodotto ▫ apporre il marchio CE. <u>La documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di conformità deve essere conservata per almeno 10 anni o presso:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Il fabbricante o - Il suo rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione, o - La persona che immette l'imbarcazione sul mercato comunitario. 	Fase di Produzione: Nessun intervento dell'Istituto Giordano è richiesto per la verifica di conformità sotto il modulo C, almeno che questo modulo non sia usato per la verifica della conformità dei motori per requisiti relativi alle emissioni gassose e il Fabbrikante del motore non lavora secondo un sistema qualità come descritto in allegato II Modulo H della Decisione 768/2008/CE. Emissioni gassose Se il Fabbrikante del motore non lavora secondo un sistema qualità come descritto in allegato II Modulo H della Decisione 768/2008/CE, l'Istituto Giordano se scelto dal Fabbrikante può eseguire o far eseguire controlli sui prodotti ad intervalli casuali. <u>Nota:</u> Qualora siano testati più motori di un'unica famiglia di motori, per assicurare la conformità del campione si applica il metodo statistico descritto nell'allegato VII alla direttiva.

3.1.5. Modulo D – Conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione

Vedere testo dell'allegato II modulo D della Decisione 768/2008/CE come recepito dall'Allegato VII del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5 di attuazione della Direttiva 2013/53/UE.

Procedure da applicare per Modulo D:

Questo modulo deve essere usato unitamente al modulo B (esame "CE del tipo") e si riferisce al sistema qualità adottato dal costruttore.

L'accertamento può essere effettuato da un organismo notificato diverso da quello che ha verificato il prodotto mediante il modulo B.

Si possono verificare i due differenti casi:

1° Caso: Sistema qualità già certificato:

L'Istituto Giordano presume la conformità ai requisiti a cui si fa riferimento nel modulo D per quanto riguarda il sistema qualità che soddisfa la corrispondente norma armonizzata. In conformità con la Decisione 768/2008/CE, la norma armonizzata a cui riferirsi è la EN ISO 9001 nelle parti applicabili.

Anche se un sistema qualità è certificato in accordo alla norma da un ente accreditato di certificazione, l'Istituto Giordano ha l'obbligo di valutare il sistema, in modo da poterlo approvare. Partendo dal presupposto che lo scopo del modulo D, unitamente al modulo B, è la certificazione del prodotto, la valutazione da parte dell'organismo notificato dei sistemi qualità, già certificati, dovrebbe focalizzarsi sulle parti del sistema che riguardano il prodotto. In ogni caso l'estensione dell'accertamento deve essere decisa dall'organismo notificato, che può richiedere modifiche al sistema.

Quando l'approvazione dell'Istituto Giordano è parzialmente basata sul sistema certificato da un ente di certificazione accreditato, il controllo dell'Istituto Giordano presterà particolare attenzione su:

- Validità del certificato;
- Controllo dei rapporti di verifica e delle azioni correttive;
- Verifiche sulle procedure relative al collaudo in produzione e finale più che al sistema in generale.

2° Caso: Sistema qualità non certificato:

Qualora Istituto Giordano approvi un sistema di qualità non certificato devono essere applicate le normali procedure per la certificazione del sistema, ricordando sempre che il principale obiettivo dell'accertamento è la certificazione del prodotto. Ci si deve riferire alla EN ISO 9001 nelle parti attinenti e non all'intera norma.

Quanto detto si applica anche alla sorveglianza del sistema di qualità da parte dell'organismo notificato.

Fabbricante o il suo Rappresentante autorizzato:	Istituto Giordano:
Fase di Progettazione: Non coperta da questo modulo (vedere modulo B)	Fase di Progettazione (Campione): Non coperta da questo modulo (vedere modulo B)
Fase di Produzione: Deve presentare all'Istituto Giordano una domanda di valutazione del Suo sistema di qualità per il prodotto coperto da certificazione modulo B (anche se emesso da altro Ente) La domanda deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> ▫ tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti prevista; ▫ la documentazione relativa al sistema qualità; ▫ se del caso la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo». Sistema di qualità: Deve implementare un sistema di qualità includendo tutti i processi in azienda con una descrizione delle procedure atte a garantire la conformità della produzione (del prodotto oggetto della verifica) ai requisiti essenziali applicabili.	Fase di Produzione: L'Istituto deve controllare: 1° caso: la validità dei certificati e la corretta attuazione del sistema di qualità con particolare riferimento alla norma armonizzata in riferimento ai punti riguardanti la fase di produzione del prodotto. (sistema di qualità certificato) 2° caso: la corretta attuazione del sistema di qualità, in generale, per quanto riguarda la norma armonizzata, ma con particolare attenzione alla fase di produzione, e alla conformità dei requisiti di progettazione del prodotto nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del tipo approvato. (sistema di qualità non certificato)
Per entrambi i casi: Deve accertarsi che i subappaltatori abbiano delle procedure conformi alle richieste modulo D. È obbligo del Fabbricante redigere la dichiarazione di conformità per ogni prodotto e di apporre il marchio CE seguito dal numero identificativo dell'Istituto Giordano 0407. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto: <ul style="list-style-type: none"> ▫ la documentazione relativa al sistema qualità; ▫ le informazioni relative a qualsiasi modifica del Sistema qualità già approvato; ▫ Comunicazioni da parte di Istituto Giordano relative modifiche proposte al Sistema Qualità con le relative motivazioni circostanziate della decisione approvato al fabbricante. ▫ rapporti sulle verifiche ispettive effettuate da Istituto Giordano. ▫ rapporto sulla visita supplementari, e se sono state svolte prove, la relazione di prova 	Per entrambi i casi: Se ritenuto necessario, l'Istituto può richiedere di valutare le procedure del sistema di qualità di eventuali subappaltatori. L'Istituto emette rapporti di Audit al Fabbricante contenenti eventuali osservazioni e/o non conformità (maggiori e/o minori). Se del caso richiede un ulteriore controllo per valutare eventuali miglioramenti del sistema e/o risoluzione non conformità. Se il sistema di qualità è conforme ai requisiti del modulo D, l'Istituto redige ed emette la certificazione relativa. Questa certificazione autorizza il fabbricante ad apporre il numero distintivo "0407" dell'Istituto Giordano di fianco in basso a destra del marchio CE; L'Istituto Giordano deve informare il Fabbricante sul calendario delle visite periodiche di mantenimento della certificazione; La validità dei certificati e la sequenza di verifiche intermedie è soggetta alla procedura di revisione, come richiesto dalla norma armonizzata.

3.1.6. Modulo E – Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto

Vedere testo dell'allegato Il modulo E della Decisione 768/2008/CE come recepito dall'Allegato VIII del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5 di attuazione della Direttiva 2013/53/UE.

Procedure da applicare per Modulo E Garanzia Qualità del Prodotto:

Questo modulo deve essere usato unitamente al modulo B (esame "CE del tipo") e si riferisce al sistema qualità adottato dal Fabbricante. L'Istituto opererà come nel caso di modulo D, focalizzando l'ispezione sul prodotto e sui controlli di qualità sul prodotto in riferimento a requisiti specifici del modulo E:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri della direzione in materia di qualità dei prodotti;
- della documentazione in materia di qualità, quali rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale.
- degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la costruzione;
- dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema qualità;

3.1.7. Modulo F – Conformità al tipo basata sulla verifica su prodotto

Vedere testo dell'allegato II modulo F della Decisione 768/2008/CE come recepito dall'Allegato IX del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5 di attuazione della Direttiva 2013/53/UE.

Procedure da applicare per Modulo F

Fabbricante o il suo Rappresentante autorizzato:	Istituto Giordano:
<p>Fase di Progettazione: Non coperta da questo modulo</p>	<p>Fase di Progettazione (Campione): Non coperta da questo modulo</p>
<p>Fase di Produzione: È obbligo del fabbricante di adottare tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità del prodotto con la documentazione tecnica e le parti applicabili dei requisiti essenziali.</p> <p>Nota: Al fine di mantenere la validità dell'esame CE del tipo è responsabilità del Fabbricante, come richiesto dal modulo B, di informare l'organismo notificato di qualsiasi modifica che possa pregiudicare la conformità ai requisiti essenziali.</p> <p>Il Fabbricante può scegliere la procedura di verifica mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ controllo e prova di ogni singolo prodotto; o ▫ verifica statistica dei prodotti quando sono presentati in lotti omogenei. <p><u>Per la verifica di un esame di ogni singolo prodotto.</u> Il Fabbricante deve rendere disponibile ogni singolo prodotto per le verifiche che l'Istituto Giordano riterrà opportuno eseguire.</p> <p><u>Per la verifica statistica.</u> Il fabbricante presenta i prodotti oggetto dell'ispezione in forma di lotti omogenei. L'omogeneità dei lotti deve essere confermata dalle registrazioni in merito all'utilizzo delle stesse materie prime, componenti, processi produttivi e istruzioni durante la fase di produzione.</p> <p><u>In entrambi i casi:</u> Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun prodotto e redige per ognuno la Dichiarazione di Conformità CE. Il fabbricante può, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, apporre il numero di identificazione di quest'ultimo durante il processo di fabbricazione. Conserva il fascicolo tecnico, il certificato di conformità e di una copia della dichiarazione di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza per un periodo di 10 anni dopo l'ultimo prodotto è stato fabbricato.</p>	<p>Fase di Produzione: <u>Per la verifica di un esame di ogni singolo prodotto.</u> Questa verifica include le ispezioni previste per il modulo B per ogni singolo prodotto ad eccezione dell'analisi documentale.</p> <p><u>Per la verifica statistica.</u> Il fabbricante presenta i prodotti oggetto dell'ispezione in forma di lotti omogenei. L'Istituto Giordano decide la quantità dei campioni da prelevare e le prove da effettuare in riferimento ai requisiti essenziali di sicurezza. L'Istituto Giordano può decidere di adottare un campionamento di cui alla ISO 2859-1. Se un lotto non è ritenuto accettabile, l'Istituto comunica le non conformità. Tutti gli oggetti del lotto devono essere riesaminati affinché l'Istituto accerti che le dette non conformità siano state eliminate, o i prodotti sostituiti. L'Istituto Giordano ha facoltà di decidere se il riesame deve comprendere tutti gli elementi di controllo, o solo i tipi particolari di non conformità che ha causato l'iniziale mancata accettazione.</p>

3.1.8. Modulo G – Conformità basata sulla verifica dell'unità

Vedere testo dell'allegato II modulo G della Decisione 768/2008/CE come recepito dall'Allegato X del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5 di attuazione della Direttiva 2013/53/UE.

Procedure da applicare per Modulo G:

Fabbricante o il suo Rappresentante autorizzato:	Istituto Giordano:
<p>Fase di Progettazione: Al fine di garantire che il prodotto soddisfa i requisiti della direttiva, è l'obbligo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Presentare all'Istituto Giordano una domanda di Certificazione per unico prodotto, nella quale deve dichiarare di non aver presentato analoga domanda per lo stesso prodotto ad altro Organismo Notificato; ▫ accordarsi con l'Istituto Giordano sulle procedure, i calcoli equivalenti e/o i test-controlli; ▫ preparare la documentazione tecnica in conformità all'allegato IX della direttiva e il manuale del proprietario in conformità all'allegato IA2.5 e IC2 della direttiva; ▫ garantire che questa documentazione sia disponibile al momento dell'ispezione. <p><u>La documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di conformità deve essere conservata per almeno 10 anni o presso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Il fabbricante o - Il rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione, o - La persona che immette l'imbarcazione sul mercato comunitario. <p>Modifiche al prodotto approvato Il fabbricante o il rappresentante è tenuto ad informare il l'Istituto Giordano di tutte le modifiche al prodotto approvato che possono influenzare i requisiti essenziali. Queste modifiche devono ricevere un'ulteriore approvazione da parte dell'Istituto.</p> <p>È obbligo del Fabbricante redigere la dichiarazione di conformità per ogni prodotto e di apporre il marchio CE seguito dal numero identificativo dell'Istituto 0407.</p>	<p>Progettazione e costruzione: L'Istituto Giordano deve accertarsi e attestare che il Prodotto Unico soddisfi le disposizioni direttiva. L'Istituto Giordano deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ testimoniare tutte le prove ritenute necessarie o approvare i rapporti di prova corrispondenti; ▫ verificare i calcoli; ▫ esaminare la documentazione tecnica stabilita dal Fabbricante che copre tutti gli obiettivi indicati dai requisiti essenziali della direttiva; ▫ verificare la conformità del prodotto con la documentazione esaminata tecnica. <p>Quando la conformità ai requisiti essenziali della direttiva è dimostrata, l'Istituto rilascia un documento ufficiale denominato "Certificato di Conformità" modulo G. Il certificato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del prodotto approvato.</p> <p>Unità Da Diporto Per effettuare questa valutazione l'Istituto richiede ed esamina tutta la documentazione tecnica che non può essere limitata a brochure o materiale pubblicitario in genere, ma essere composta da disegni, lista degli standard utilizzati per la progettazione, documenti esplicativi sulle soluzioni adottate, lista dei componenti e relative DoCs, rapporti di prova e in genere tutto ciò che può aiutare nella valutazione del campione. In generale il processo di valutazione comprende ispezione/i presso il cantiere costruttore e/o presso il luogo delle prove finali in acqua, con esame dei particolari processi di costruzione ed in particolare per gli scafi in materiale composito per i quali l'Istituto Giordano può richiedere campioni da sottoporre a caratterizzazione meccanica. In generale l'Istituto Giordano deve eseguire le seguenti attività di sorveglianza (quando applicabili durante i controlli):</p> <p>Costruzione se necessario per la valutazione delle strutture, possono essere condotte delle sorveglianze durante questa fase;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ verifica del dimensionamento e posizionamento degli elementi di rinforzo strutturale nonché dei fasciami; ▫ ispezione visiva (ove possibile) dei dettagli costruttivi; ▫ se necessario controllo in loco del processo di costruzione del campione per aspetti strutturali quali laminazione o saldature o incollaggio o ecc. <p>Allestimenti L'Istituto deve verificare per quanto ritenuto necessario per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza gli allestimenti quali ad esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Apparato e vano motore; ▫ Impianto combustibile;

	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Impianto elettrico; ▫ Sistema di governo; ▫ Impianto gas (cucina e/o riscaldamento); ▫ Protezione antincendio; ▫ Luci di navigazione; ▫ Impianto di prevenzione scarichi; ▫ Marcatura CE componenti o verifica requisiti per componenti auto costruiti; <p>Ispezione finale e Prove</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ CIN posizione, dimensioni e composizione; ▫ Targhetta del costruttore; ▫ Protezione contro la caduta e mezzi di risalita a bordo; ▫ Visibilità dalla posizione principale di guida; ▫ Posizione della zattera di salvataggio; ▫ Sfuggite per multiscafi (quando applicabile); ▫ Ancoraggio, ormeggio e tonneggio; ▫ Prova di stabilità e di sbandamento (quando applicabile). <p>Componenti</p> <p>L'Istituto deve testimoniare tutte le prove ritenute necessarie o approvare i rapporti di prova corrispondenti.</p> <p>Emissioni Sonore.</p> <p>L'Istituto applica la procedura di prova di cui alla corrispondente norma ISO, o effettua calcoli equivalenti di cui alla Direttiva (P/D o imbarcazione di riferimento).</p> <p>Gas di scarico</p> <p>L'Istituto applica la procedura di prova di cui alla corrispondente norma ISO.</p>
<p>Fase di Produzione: Non coperta da questo modulo</p>	<p>Fase di Produzione: Non coperta da questo modulo</p>

3.1.9. Modulo H – Conformità basata sulla garanzia qualità totale

Vedere testo dell'allegato II modulo H della Decisione 768/2008/CE come recepito dall'Allegato XI del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5 di attuazione della Direttiva 2013/53/UE.

Procedure da applicare per Modulo H - Garanzia Qualità Totale:

Si possono verificare i due differenti casi:

1° Caso: Sistema qualità già certificato:

L'Istituto Giordano presumerà la conformità ai requisiti, a cui si fa riferimento nel modulo H, per quanto riguarda il sistema qualità che soddisfa la corrispondente norma armonizzata. In conformità con la Decisione 768/2008/CE, la norma armonizzata a cui riferirsi è la EN ISO 9001 nelle parti applicabili.

Anche se un sistema qualità è certificato in accordo alla norma da un ente accreditato di certificazione, l'Istituto Giordano ha l'obbligo di valutare il sistema, in modo da poterlo approvare. Lo scopo del modulo H è la certificazione del prodotto, mentre quello della norma armonizzata è la certificazione del sistema. Di conseguenza, la valutazione da parte dell'organismo notificato dei sistemi qualità, già certificati, dovrebbe focalizzarsi sulle parti del sistema che riguardano il prodotto. In ogni caso l'estensione dell'accertamento deve essere decisa dall'organismo notificato. L'Istituto Giordano può richiedere modifiche al sistema.

Quando l'approvazione dell'Istituto Giordano è parzialmente basata sul sistema certificato da un ente di certificazione accreditato, il controllo dell'Istituto Giordano presterà particolare attenzione su:

- Validità del certificato;
- Controllo dei rapporti di verifica e delle azioni correttive;
- Verifiche sulle procedure relative al collaudo in produzione e finale più che al sistema in generale.
- Verifiche sul progetto e relative procedure.

2° Caso: Sistema qualità non certificato

Qualora Istituto Giordano approvi un sistema di qualità non certificato devono essere applicate le normali procedure per la certificazione del sistema, ricordando sempre che il principale obiettivo dell'accertamento è la certificazione del prodotto. Ci si deve riferire alla EN ISO 9001 nelle parti attinenti e non all'intera norma. Quanto detto si applica anche alla sorveglianza del sistema di qualità da parte dell'organismo notificato.

Fabbricante o il suo Mandatario stabilito nella Comunità:	Istituto Giordano:
<p>Fase di Progettazione:</p> <p>Deve presentare all'Istituto Giordano una domanda di valutazione del Suo sistema di qualità</p> <p>Sistema di qualità: Deve implementare un sistema di qualità includendo tutti i processi in azienda con una descrizione delle procedure atte a garantire la conformità della progettazione (del prodotto oggetto della verifica) ai requisiti essenziali applicabili. Il Sistema Qualità dovrà assicurare che il prodotto sia conforme ai requisiti della Direttiva applicabile ad esso;</p>	<p>Fase di Progettazione (Campione): L'Istituto Giordano deve controllare:</p> <p>1° caso: la validità dei certificati e la corretta attuazione del sistema di qualità con particolare riferimento alla norma armonizzata in riferimento ai punti riguardanti la fase di progettazione del prodotto. (sistema di qualità certificato)</p> <p>2° caso: la corretta attuazione del sistema di qualità, in generale, per quanto riguarda la norma armonizzata, ma con particolare attenzione alla fase di progettazione del prodotto nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza. (sistema di qualità non certificato)</p> <p>Per entrambi i casi: Che esistano informazioni circa gli standard armonizzati usati per assicurare la conformità alla Direttiva; La descrizione di metodi alternativi atti ad assicurare la conformità alla direttiva quando non si applicano gli standard; Le procedure di riferimento utilizzate per la correlazione standard armonizzati – verifica requisiti essenziali di sicurezza – progettazione prodotto.</p>
<p>Fase di Produzione:</p> <p>Sistema di qualità: Deve implementare un sistema di qualità includendo tutti i processi in azienda con una descrizione delle procedure atte a garantire la conformità della produzione (del prodotto oggetto della verifica) ai requisiti essenziali applicabili.</p>	<p>Fase di Produzione:</p> <p>L'Istituto Giordano deve controllare:</p> <p>1° caso: la validità dei certificati e la corretta attuazione del sistema di qualità con particolare riferimento alla norma armonizzata in materia di punti riguardanti la fase di produzione del prodotto. (sistema di qualità certificato)</p> <p>2° caso: la corretta attuazione del sistema di qualità, in generale, per quanto riguarda la norma armonizzata, ma con particolare attenzione alla fase di progettazione del prodotto nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza. (sistema di qualità non certificato)</p> <p>Le procedure di riferimento utilizzate per la correlazione standard armonizzati – verifica requisiti essenziali di sicurezza – produzione prodotto.</p>
<p>Per entrambi i casi: Deve accertarsi che i subappaltatori abbiano delle</p>	<p>Per entrambi i casi: Se ritenuto necessario, l'Istituto Giordano può richiedere di</p>

<p>procedure conformi alle richieste modulo H;</p> <p>Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficiente.</p> <p>Il fabbricante o il suo Rappresentante informano Istituto Giordano di qualsiasi aggiornamento del sistema di qualità.</p> <p>Il fabbricante o il suo Rappresentante stabilito nell'Unione, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione tecnica, - la documentazione relativa al sistema qualità, - le eventuali modifiche al sistema qualità e la relativa approvazione, - le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato. <p>È obbligo del Fabbricante redigere la dichiarazione di conformità per ogni prodotto e di apporre il marchio CE seguito dal numero identificativo dell'Istituto 0407.</p>	<p>valutare le procedure del sistema di qualità di eventuali subappaltatori.</p> <p>L'Istituto emette rapporti di Audit al Fabbricante contenenti eventuali raccomandazioni e/o non conformità/carenze. Se del caso richiede un ulteriore controllo per valutare eventuali miglioramenti del sistema e/o risoluzione non conformità.</p> <p>Se il sistema di qualità è conforme ai requisiti del modulo H, l'Istituto Giordano redige ed emette la certificazione relativa. Questa certificazione autorizza il fabbricante ad apporre il numero distintivo "0407" dell'Istituto Giordano di fianco in basso a destra del marchio CE;</p> <p>L'Istituto Giordano deve informare il Fabbricante sul calendario delle visite periodiche di mantenimento della certificazione;</p> <p>La validità dei certificati e la sequenza di verifiche intermedie è soggetta alla procedura di revisione, come richiesto dalla norma armonizzata.</p>
---	---

3.1.10. APC – Conformità equivalente sulla base di una valutazione post-costruzione (Assesment Post Construction)

Si riporta il testo dell'allegato XII modulo APC del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5 di attuazione della Direttiva 2013/53/UE.

1. La conformità basata su una valutazione post-costruzione è la procedura atta a valutare la conformità equivalente di un prodotto nel caso in cui il fabbricante non si sia assunto la responsabilità della conformità del prodotto con la presente direttiva, e con cui la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18, paragrafi 2, 3 o 4, che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria responsabilità si assume la responsabilità della conformità equivalente del prodotto. Tale persona adempie agli obblighi di cui ai punti 2 e 4 e accetta e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto in questione, soggetto alle disposizioni del punto 3, è conforme ai requisiti applicabili della presente direttiva.

2. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio presenta una domanda di valutazione post-costruzione del prodotto a un organismo notificato e deve fornire all'organismo notificato i documenti e il fascicolo tecnico che consentano all'organismo notificato di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della presente direttiva e tutte le informazioni disponibili sull'uso del prodotto dopo la sua prima messa in servizio. La persona che mette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio tiene tali documenti e informazioni a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi alla valutazione del prodotto relativamente alla sua conformità equivalente, conformemente alla procedura di valutazione post-costruzione.

3. L'organismo notificato esamina il prodotto e procede agli opportuni calcoli, prove e altre verifiche, nella misura necessaria a garantire la dimostrazione della conformità equivalente del prodotto ai corrispondenti requisiti della direttiva.

L'organismo notificato redige e rilascia un certificato e una relativa relazione di conformità concernente la valutazione eseguita e tiene una copia del certificato e della relativa relazione di conformità a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi al loro rilascio.

L'organismo notificato appone il proprio numero di identificazione accanto alla marcatura CE sul prodotto approvato o lo fa apporre sotto la propria responsabilità.

Nel caso in cui il prodotto valutato sia un'unità da diporto, l'organismo notificato avrà apposto, sotto la propria responsabilità, il numero di identificazione dell'unità da diporto di cui all'allegato I, parte A, punto 2.1, in cui il campo dedicato al codice del paese del fabbricante è utilizzato per indicare il paese in cui è stabilito l'organismo notificato e i campi dedicati al codice unico del fabbricante assegnato dall'autorità nazionale dello Stato membro sono utilizzati per indicare il codice di identificazione della valutazione post-costruzione assegnato all'organismo notificato, seguito dal numero di serie del certificato di valutazione post-costruzione. I campi nel numero di identificazione dell'unità da diporto per il mese e l'anno di produzione e per l'anno del modello sono utilizzati per indicare il mese e l'anno della valutazione post-costruzione.

4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

4.1. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui alla sezione 3, il numero di identificazione di quest'ultimo per il prodotto per il quale l'organismo notificato ha effettuato la valutazione e certificato la conformità equivalente ai pertinenti requisiti della presente direttiva.

4.2. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio stila una dichiarazione di conformità UE e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi alla data in cui sia stato rilasciato il certificato di valutazione post-costruzione. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata redatta.

Su richiesta, una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti.

4.3. Nel caso in cui il prodotto valutato sia un'unità da diporto, la persona che immette l'unità da diporto sul mercato o la mette in servizio vi appone la targhetta del costruttore di cui all'allegato I, parte A, punto 2.2, che comprende la menzione «valutazione post-costruzione», e il numero di identificazione dell'unità da diporto di cui all'allegato I, parte A, punto 2.1, conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 3.

5. L'organismo notificato informa la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio in merito ai suoi obblighi a norma della presente procedura di valutazione post-costruzione.

Richiedente	Organismo Notificato
Il richiedente presenta domanda per la verifica post costruzione (APC) per il singolo prodotto presso un Organismo Notificato per la verifica dei requisiti essenziali (Allegato V della Direttiva)	Istituto Giordano esamina la documentazione tecnica disponibile e/o dati storici forniti dal richiedente.
Fornisce tutte la documentazione tecnica rilevante disponibili e/o dati storici.	Istituto Giordano valuta le informazioni che ancora manca e le comunica al richiedente.
Il richiedente o un consulente produrrà, in accordo con Istituto Giordano le eventuali informazioni tecniche mancanti. Queste informazioni saranno poi fornite all'Istituto Giordano. In alternativa, l'Istituto Giordano può raccogliere le informazioni richieste durante la valutazione.	Istituto Giordano valuterà la singola Unità da diporto mediante: <ul style="list-style-type: none"> ▫ indagine a bordo; ▫ controllo visivo dello scafo ▫ prove in mare, se necessario ▫ test di galleggiamento e/o la stabilità, se necessario ▫ prove di componenti e altri test, se richiesto <ul style="list-style-type: none"> - verifica del rispetto del rumore - requisiti relativi alle emissioni dello scarico
Il richiedente metterà a disposizione dell'Istituto Giordano la singola Unità da Diporto in e/o fuori dall'acqua, discrezione dell'Istituto Giordano.	Istituto Giordano valuterà la conformità della singola Unità da Diporto con i requisiti essenziali utilizzando le informazioni fornite e le informazioni raccolte durante l'ispezione e comunicherà eventuali non conformità rilevate al richiedente.
Il richiedente deve fornire il manuale del proprietario.	Istituto Giordano valuterà il manuale d'uso e fornire informazioni di sue carenze.
Il richiedente prenderà in carico tutte le non conformità e metterà a disposizione l'Unità da diporto per la verifica delle correzioni fatte a seguito delle NC.	Istituto Giordano valuterà gli elementi non conformi che sono stati corretti.
Il richiedente appone il Numero Identificativo della Unità da Diporto (WIN) assegnato da parte dell'Organismo Notificato.	Istituto Giordano assegna al richiedente un WIN includendo il MIC assegnato all'Organismo Notificato con la sua autorità nazionale e/o organizzazione.
Il richiedente appone targhetta del costruttore, incluso il marchio CE e la dicitura "Valutazione post costruzione"	Quando la conformità equivalente alla direttiva è stata verificata, una relazione di conformità deve essere prodotta. Istituto Giordano rilascia una dichiarazione di conformità post costruzione. L'attestato contiene il nome e l'indirizzo del richiedente, le conclusioni dell'esame, e le condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del prodotto approvato.
Il richiedente redige la dichiarazione di conformità.	Istituto Giordano informa il richiedente del suo obbligo per quanto riguarda la dichiarazione di conformità che deve essere allegato alla relazione di conformità e deve essere inclusi nel manuale del proprietario.

4. CORRELAZIONE TRA I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA DELLA DIRETTIVA, LE NORME ARMONIZZATE E LA DOCUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO

Il presente titolo elenca i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2013/53/UE ponendoli in relazione alle norme armonizzate a supporto e alla documentazione tecnica da fornire per la valutazione della conformità.

Nota Importante: Le Norme a supporto possono variare rispetto a quelle riportate nel seguente prospetto. L'Istituto tiene aggiornato l'elenco degli standard armonizzati a supporto in un documento controllato denominato "Tabella di correlazione direttiva 2013/53/UE - requisiti essenziali-standard armonizzati (TAB-RCD-NORME)

Si riporta la definizione di documentazione tecnica:

Testo dell'allegato IX della Direttiva 2013/53/UE

Nella misura in cui siano rilevanti ai fini della valutazione, la documentazione tecnica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 25 contiene i seguenti elementi:

- a) una descrizione generale del tipo;*
- b) i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri dati pertinenti;*
- c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e per comprendere il funzionamento del prodotto;*
- d) un elenco delle norme di cui all'articolo 14, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 14;*
- e) i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati e altri dati rilevanti;*
- f) i risultati delle prove o i calcoli relativi alla stabilità di cui all'allegato I, parte A, punto 3.2, e i calcoli relativi alla galleggiabilità di cui all'allegato I, parte A, punto 3.3;*
- g) i rapporti di prova delle emissioni di gas di scarico che dimostrano la conformità all'allegato I, parte B, sezione 2;*
- h) i rapporti di prova delle emissioni acustiche che dimostrino la conformità all'allegato I, parte C, sezione 1.*

In generale la documentazione tecnica riportata di seguito è indicativa, l'Istituto Giordano può chiedere supplementi ad essa se lo ritiene opportuno per l'analisi della conformità; altresì foto e video possono essere accettabili in luogo di disegni, in special modo per certificazioni successive alla costruzione. Check-list compilate indipendentemente dal Fabbricante, senza altri supporti chiarificatori nell'analisi della conformità del prodotto non possono essere accettati.

NOTE: In caso di Certificazione successiva alla costruzione si fa riferimento esclusivamente alla procedura interna Istituto Giordano per la verifica APC.

4.1. Requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e la costruzione delle unità (Requisiti A).

4.1.1. Categorie di progettazione (Requisito A.1.).

Categoria Di Progettazione	Forza del Vento (scala Beaufort)	Altezza significativa delle onde H 1/3 metri
A.	> 8	> 4
B.	≤ 8	≤ 4
C.	≤ 6	≤ 2
D.	≤ 4	≤ 0,3

- A.** Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione A è considerata progettata per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un'altezza d'onda significativa superiore a 4 metri ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale.
- B.** Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione B è considerata progettata per una forza del vento fino a 8, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 4 metri, compresi.
- C.** Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione C è considerata progettata per una forza del vento fino a 6, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 2 metri, compresi.
- D.** Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione D è considerata progettata per una forza del vento fino a 4, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 0,3 metri, compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 metri.

Le unità da diporto di ciascuna categoria devono essere progettate e costruite conformemente a questi parametri per quanto riguarda stabilità, galleggiamento e gli altri pertinenti requisiti essenziali e per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.

NOTE: I parametri relativi alla Categoria di progettazione sono concepiti per definire, a fini progettuali, le condizioni fisiche che potrebbero verificarsi in una qualsiasi categoria e non per limitare l'area geografica di impiego, una volta messa in servizio l'imbarcazione. Le condizioni fisiche verranno determinate dalla forza massima del vento e dai profili dell'onda, ove i profili dell'onda sono le onde generate da un vento che soffi alla forza massima indicata per un periodo prolungato in funzione dei limiti dell'implicita distanza dalla quale agisce il vento e della massima altezza delle onde indicata, ed escludendo fattori anomali come un'improvvisa variazione della profondità o delle maree. Per la Categoria D sarà necessario prevedere una tolleranza per le onde causate dalle navi di passaggio fino ad un massimo di altezza delle onde pari a 0,5 m. Per la Categoria A, non sono previste limitazioni in quanto una barca che navighi su lunghe rotte potrebbe incorrere in qualsiasi condizione e dovrebbe pertanto essere adeguatamente progettata, si escludono le condizioni meteorologiche estreme quali ad esempio gli uragani. Una stessa unità può essere progettata per soddisfare i requisiti previsti per più categorie di progettazione.

Standard Armonizzati Applicabili: Tutti gli standard armonizzati applicabili differenziano l'analisi del prodotto in funzione della categoria di progettazione intesa.	Documentazione Richiesta: //
--	--

4.2. Requisiti generali (Requisito A.2.)

I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, della Direttiva 2013/53/UE devono essere conformi ai requisiti essenziali nella misura in cui questi sono loro applicabili.

Standard Armonizzati Applicabili: EN ISO 8666	Documentazione Richiesta: Descrizione generale del prodotto: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo di prodotto • Dimensioni Principali • Categoria di Progettazione
---	---

4.2.1. Identificazione dell'unità da diporto (Requisito A.2.1).

Ogni unità da diporto è contrassegnata con un numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni:

- codice del paese del fabbricante;
- codice unico del fabbricante assegnato dall'autorità nazionale dello Stato membro;
- numero di serie unico;
- mese e anno di produzione;
- anno del modello.

Standard Armonizzati Applicabili: EN ISO 10087 EN ISO 6185-3 EN ISO 6185-4	Documentazione Richiesta: Descrizione generale del prodotto: <ul style="list-style-type: none"> • WIN – Watercraft Identification Number
--	--

4.2.2. Targhetta del Costruttore dell'unità da diporto (Requisito A.2.2.)

Ogni unità da diporto: reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d'identificazione dello scafo, contenente le seguenti informazioni:

- Il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché il recapito del fabbricante;
- la marcatura «CE»;
- la categoria di progettazione di cui al punto A.1;

- la portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto A.3.6, escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;
- il numero di persone raccomandate dal fabbricante per cui l'unità da diporto è stata progettata.

Nel caso di valutazione post-costruzione, i recapiti e i requisiti di cui al primo trattino comprendono quelli dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità.

<p>Standard Armonizzati Applicabili:</p> <p>EN ISO 14945</p> <p>EN ISO 6185</p> <p>EN ISO 13590</p>	<p>Documentazione Richiesta:</p> <p>Descrizione generale del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Targhetta del costruttore completa delle informazioni da riportare (disegno, Foto ecc.)
--	--

4.2.3. Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo (Requisito A.2.3.)

Le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo. I mezzi di rientro a bordo sono accessibili o utilizzabili da una persona in acqua senza l'aiuto di altre persone.

<p>Standard Armonizzati Applicabili:</p> <p>EN ISO 15085</p> <p>EN ISO 6185</p> <p>EN ISO 13590</p>	<p>Documentazione Richiesta:</p> <p>Progetto e disegni di produzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano di coperta esplicativo <p><i>Esempio: fornire indicazioni sui piani generali e posizionamento dei pulpiti, candelieri, ecc. e dei loro particolari di fissaggio nonché dei mezzi di risalita (piattaforme, scalette)</i></p>
--	--

4.2.4. Visibilità a partire dalla posizione principale di pilotaggio (Requisito A.2.4.)

In condizioni normali di uso (velocità e carico), la posizione principale di governo delle imbarcazioni da diporto consente al timoniere una buona visibilità a 360°.

NOTE: Solo per unità a motore.

<p>Standard Armonizzati Applicabili:</p> <p>EN ISO 11591</p> <p>EN ISO 6185</p> <p>EN 15609</p>	<p>Documentazione Richiesta:</p> <p>Progetto e disegni di produzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disegno con linee visive • Foto
--	--

4.2.5. Manuale del Proprietario (Requisito A.2.5.)

Ogni prodotto è dotato di un manuale del proprietario conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 9, paragrafo 4. Tale manuale fornisce tutte le informazioni necessarie per l'uso sicuro del prodotto attirando particolarmente l'attenzione su messa in opera, manutenzione, funzionamento regolare, prevenzione dei rischi e gestione dei rischi.

<p>Standard Armonizzati Applicabili:</p> <p>Tutti gli standard armonizzati applicabili indicano le informazioni da inserire sul manuale del proprietario in un paragrafo dedicato.</p>	<p>Documentazione Richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bozza del Manuale conforme ai requisiti stabiliti nella norma di riferimento • Elenco degli standard applicati e delle soluzioni non standardizzate utilizzate
---	---

4.3. Resistenza e Requisiti strutturali (Requisito A.3.)

4.3.1. Struttura (Requisito A.3.1.)

La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione dell'unità da diporto assicurano una resistenza adatta sotto tutti gli aspetti. Particolare attenzione è prestata alla categoria di progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto A.3.6.

NOTE: Per valutare l'integrità strutturale, può essere considerato uno dei seguenti approcci:

- Applicazione di opportune parti della norma EN ISO 12215;
- Applicazione di altri metodi normativi quando ritenuti applicabili al tipo di unità, alla categoria di progettazione e al carico massimo raccomandato;
- Quando non applicabile uno dei primi due casi, è possibile accettare calcoli costruttivi accompagnati da test.
- In casi particolari, può essere accettata la conoscenza empirica basata sull'esperienza purché dimostrabile e documentabile.

In ogni caso la documentazione a supporto deve essere tale da permettere adeguata valutazione del dimensionamento dello scafo e di particolari costruttivi critici quali attacco della chiglia, lande, timone, ponte-fianco, ecc.

<p>Standard Armonizzati Applicabili:</p> <p>EN ISO 12215</p> <p>EN ISO 13590</p> <p>EN ISO 6185</p> <p>EN ISO 8666</p>	<p>Documentazione Richiesta:</p> <p><u>Progetto e disegni di produzione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Disegni delle Disposizioni generali dei rinforzi • Piano del ponte • Piani costruttivi • Dettagli (basamento motore, attacco chiglia, attacco fianco-ponte, punti di rinforzo, ecc.) <p><u>Elementi di Produzione (materiali):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dettaglio sul materiale impiegato • Schema di laminazione (se applicabile) • Dettagli sulle saldature (se applicabile) • Dettagli sui legni utilizzati (se applicabile) <p><u>Calcoli / Prove:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensionamento (se disponibile)
---	---

4.3.2. Stabilità e bordo libero (Requisito A.3.2.)

L'unità da diporto ha una stabilità e un bordo libero adatti alla propria categoria di progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante, di cui al punto A.3.6.

<p>Standard Armonizzati Applicabili:</p> <p>EN ISO 12217</p> <p>EN ISO 6185</p> <p>EN ISO 8666</p> <p>EN 15609</p> <p>EN ISO 13590</p>	<p>Documentazione Richiesta:</p> <p><u>Progetto e disegni di produzione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Disegni delle Disposizioni generali • Piano velico (se applicabile) • Linee d'acqua <p><u>Calcoli / Prove:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Calcoli di stabilità, test report • Calcoli su elementi di galleggiabilità
---	--

4.3.3. Galleggiabilità (Requisito A.3.3.)

L'unità da diporto è costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilità adeguate alla propria categoria di progettazione ai sensi del punto A.1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante, di cui al punto A.3.6. Tutte le imbarcazioni da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento devono essere progettate in modo da avere una sufficiente galleggiabilità per restare a galla in posizione rovesciata. Le unità da diporto inferiori a 6 metri sono munite di una riserva di galleggiabilità per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento quando siano utilizzate conformemente alla loro categoria di progettazione.

Per gli Standard Armonizzati applicabili e la documentazione richiesta vedere il paragrafo 4.3.2.

4.3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura. (Requisito A.3.4.)

Eventuali aperture nello scafo, nel ponte (o nei ponti) e nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell'unità da diporto e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa. Finestre, oblò, porte e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell'acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonché alle eventuali punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta. Le tubazioni attraversanti lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal fabbricante, di cui al punto A.3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili.

<p>Standard Armonizzati Applicabili:</p> <p>EN ISO 12216</p> <p>EN ISO 9093</p> <p>EN ISO 6185-3</p> <p>EN ISO 6185-4</p> <p>EN ISO 8666</p>	<p>Documentazione Richiesta:</p> <p><u>Progetto e disegni di produzione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Disegni delle Disposizioni generali • Particolari di fissaggio oblò, passi d'uomo ecc.
---	--

4.3.5. Allagamento. (Requisito A.3.5.)

Tutte le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di affondamento. Occorre riservare particolare attenzione:

- ai pozzetti e gavoni, che devono essere autosvuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per impedire all'acqua di penetrare all'interno dell'unità da diporto;
- agli impianti di ventilazione;
- all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o altri mezzi.

<p>Standard Armonizzati Applicabili:</p> <p>EN ISO 15083</p> <p>EN ISO 11812</p>	<p>Documentazione Richiesta:</p> <p><u>Progetto e disegni di produzione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Drenaggio dei Pozzetti • Particolari di fissaggio valvole
---	---

<p>EN ISO 6185</p> <p>EN ISO 12217</p> <p>EN ISO 8666</p> <p>EN ISO 11105</p>	<p>Schemi e impianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impianto di sentina, comprensivo di distinte pompe con caratteristiche/tipologia • Impianti acque di bordo • Scarichi e valvole di ritenzione
---	--

4.3.6. Portata massima consigliata dal fabbricante. (Requisito A.3.6.)

La portata massima consigliata dal fabbricante [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l'unità da diporto è stata progettata, è determinata conformemente alla categoria di progettazione (punto A.1), alla stabilità e al bordo libero (punto A.3.2), e alla galleggiabilità (punto A.3.3).

<p>Standard Armonizzati Applicabili:</p> <p>EN ISO 14946</p> <p>EN ISO 6185</p> <p>EN ISO 12217</p> <p>EN ISO 8666</p>	<p>Documentazione Richiesta:</p> <p>//</p>
---	---

4.3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio. (Requisito A.3.7.)

Tutte le imbarcazioni da diporto delle categorie di progettazione A e B, nonché quelle appartenenti alle categorie di progettazione C e D di lunghezza superiore ai 6 metri sono munite di uno o più alloggiamenti per una o più zattere di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai fabbricanti per il trasporto delle quali l'imbarcazione da diporto è progettata. L'alloggiamento o gli alloggiamenti per le zattere di salvataggio sono di pronto accesso in qualsiasi momento.

NOTE: Per alloggiamento è inteso qualsiasi spazio o superficie sull'imbarcazione.

<p>Standard Armonizzati Applicabili:</p> <p>//</p>	<p>Documentazione Richiesta:</p> <p>Progetto e disegni di produzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posizione e punti di fissaggio
---	--

4.3.8. Evacuazione. (Requisito A.3.8.)

Tutte le imbarcazioni da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento sono munite di mezzi di evacuazione efficaci in caso di rovesciamento. Se è previsto un mezzo di evacuazione da usare in posizione rovesciata, esso non compromette la struttura (A.3.1), la stabilità (A.3.2) o la galleggiabilità (A.3.3), indipendentemente dal fatto che l'imbarcazione da diporto si trovi in posizione dritta o rovesciata

Ogni imbarcazione da diporto abitabile è munita di mezzi di evacuazione efficaci in caso di incendio.

<p>Standard Armonizzati Applicabili:</p> <p>EN ISO 12216</p> <p>EN ISO 12217</p> <p>EN ISO 9094</p> <p>EN 15609</p>	<p>Documentazione Richiesta:</p> <p>Progetto e disegni di produzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posizione aperture dedicate
--	---

4.3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio. (Requisito A.3.9.)

A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte le unità da diporto sono munite di uno o più attacchi per punti d'ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.

<p>Standard Armonizzati Applicabili:</p> <p>EN ISO 15084</p> <p>EN ISO 13590</p> <p>EN ISO 6185</p>	<p>Documentazione Richiesta:</p> <p><u>Progetto e disegni di produzione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Piano generale con indicati i punti di forza dedicati
--	--

4.4. Caratteristiche di manovra (Requisito A.4.)

Il fabbricante provvede affinché le caratteristiche di manovra dell'unità da diporto, anche se munita del motore di propulsione più potente per il quale l'unità da diporto è progettata e costruita, siano soddisfacenti. In conformità della norma armonizzata la potenza massima nominale di tutti i motori di propulsione deve essere specificata nel manuale fornito al proprietario.

<p>Standard Armonizzati Applicabili:</p> <p>Prima parte del requisito:</p> <p>EN ISO 11592</p> <p>EN ISO 6185</p> <p>Seconda parte del requisito:</p> <p>EN ISO 8665</p>	<p>Documentazione Richiesta:</p> <p><u>Progetto e disegni di produzione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Disegni dei mezzi di governo e proporzionamento <p><u>Calcoli / Prove:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Calcolo della potenza ammissibile (se applicabile) Prove in mare
---	--

4.5. Requisiti di installazione (Requisito A.5.)

4.5.1. Motori e compartimenti motore. (Requisito A.5.1)

4.5.1.1. Motore entro bordo (Requisito A.5.1.1)

Tutti i motori entro bordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonché i pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei locali alloggio. Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili. I materiali isolanti posti all'interno dei compartimenti motore non alimentano la combustione.

NOTE: Non sono disponibili standard specifici circa l'installazione dei motori o i locali macchina, tuttavia parti di altri standard armonizzati definiscono i requisiti in merito all'installazione dei motori in relazione con gli impianti di alimentazione del carburante (EN ISO 10088 – Sistemi carburante fissi e serbatoi carburante fissi, EN ISO 7840 – Tubazioni carburante resistenti al fuoco, EN ISO 21487 – Serbatoi benzina e gasolio permanentemente installati), con le installazioni elettriche (EN ISO 10133 – Attrezzature elettriche a bassissima tensione) e con i sistemi antincendio (EN ISO 9094 – protezione antincendio). Nel caso dei motori a benzina si applicano requisiti aggiuntivi per la ventilazione (EN ISO 11105 – Ventilazione dei vani dedicati ai motori a benzina e/o serbatoi carburante benzina) e per la protezione contro l'accensione (EN 8846 – Dispositivi elettrici – Protezioni contro l'accensione di gas infiammabili nell'ambiente circostante).

I motori entro bordo ed entro-fuoribordo non sono soggetti alla Direttiva Macchine, trovano però riferimento nei Requisiti Fondamentali di Sicurezza della Direttiva sulle imbarcazioni da diporto.

Gli standard armonici di seguito sono applicabili ai motori entro bordo ed entrofuoribordo a benzina e gasolio se forniti dal costruttore del motore con dotazione di componenti carburante e componenti elettrici.

Standard Applicabili: EN ISO 15584 EN ISO 16147 EN ISO 11105 EN ISO 10133 EN ISO 10088 EN ISO 9094 EN ISO 8846	Armonizzati	Documentazione Richiesta: <u>Progetto e disegni di produzione:</u> <ul style="list-style-type: none"> Disposizione della sala macchine ed in particolare dettagli sull'installazione del motore Parti esposte e dettagli sui materiali isolanti utilizzati (se applicabile) Sistema gas di scarico
--	--------------------	---

4.5.1.2. Ventilazione (Requisito A.5.1.2.)

Il compartimento motore è ventilato. Si deve ridurre al minimo l'ingresso di acqua nel compartimento motore attraverso le aperture.

NOTE: Per unità con motore diesel non esiste norma armonizzata a supporto, si prescrive almeno una ventilazione naturale con l'accortezza di minimizzare le dimensioni delle prese d'aria o sistemare ostacoli o ritenzioni per minimizzare accesso d'acqua in sala macchine.

Standard Armonizzati Applicabili: EN ISO 11105 EN ISO 13590 EN ISO 9094 EN 15609	Documentazione Richiesta: <u>Progetto e disegni di produzione:</u> <ul style="list-style-type: none"> Disposizione della sala macchine ed in particolare elementi per la ventilazione: Prese d'aria, ventilatori, ecc.
---	---

4.5.1.3. Parti esposte (Requisito A.5.1.3.)

Le parti esposte del motore in movimento o calde che potrebbero causare lesioni alle persone sono efficacemente protette, a meno che il motore non sia protetto da una copertura o comunque isolato nel proprio vano.

Standard Armonizzati Applicabili: //	Documentazione Richiesta: <u>Progetto e disegni di produzione:</u> Disposizione della sala macchine ed in particolare le parti esposte (se applicabile)
--	--

4.5.1.4. Avviamento dei motori fuoribordo (Requisito A.5.1.4.)

Ogni motore di propulsione fuoribordo montato su qualsiasi unità da diporto è dotato di un dispositivo atto a impedire che il motore sia avviato a marcia inserita, tranne il caso in cui:

- a) *il motore fornisca meno di 500 N di spinta statica;*
- b) *il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento dell'avviamento.*

Standard Armonizzati Applicabili: EN ISO 11547	Documentazione Richiesta: <u>Progetto e disegni di produzione:</u> Disegno e particolari del dispositivo
--	---

4.5.1.5. Moto d'acqua funzionanti senza conducente. (Requisito A.5.1.5.)

Le moto d'acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di arresto del motore di propulsione o con un dispositivo automatico che obbliga il veicolo a descrivere un movimento circolare in avanti a velocità ridotta quando il conducente scende deliberatamente dall'imbarcazione o cade in acqua.

Standard Armonizzati Applicabili: EN ISO 13590	Documentazione Richiesta: //
--	--

4.5.1.6. (Requisito A.5.1.6.)

I motori di propulsione fuoribordo a timone sono dotati di un dispositivo di arresto d'emergenza che può essere collegato al timoniere-

Standard Armonizzati Applicabili: //	Documentazione Richiesta: //
--	--

4.5.2. Sistema di alimentazione del carburante. (Requisito A.5.2.)
4.5.2.1. Considerazioni generali. (Requisito A.5.2.1.)

I dispositivi e le installazioni destinati al rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d'incendio e di esplosione.

NOTE: Serbatoi carburante portatili e loro tubi non rientrano nello scopo della Direttiva 2013/53/UE e quindi non necessitano di marchio CE in accordo all'allegato II (componenti).

Standard Armonizzati Applicabili: EN ISO 10088 EN ISO 9094 EN 15609 Per le Tubolature EN ISO 7840 EN ISO 8469	Documentazione Richiesta: Schemi e impianti: <ul style="list-style-type: none"> • Impianto combustibile • Materiali e fissaggio a scafo
--	--

4.5.2.2. Serbatoi del carburante. (Requisito A.5.2.2.)

I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una posizione sicura e separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi ed i loro sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacità e al tipo di carburante. Gli spazi contenenti i serbatoi di benzina sono ventilati. I serbatoi di benzina non fanno parte dello scafo e sono:

- a) *protetti da incendi provenienti da qualsiasi motore e da ogni altra fonte di ignizione;*
- b) *isolati dai locali di alloggio.*

I serbatoi di carburante diesel possono essere parte integrante dello scafo.

Standard Armonizzati Applicabili: EN ISO 21487 EN ISO 10088 EN ISO 11105 EN ISO 10133	Documentazione Richiesta: Progetto e disegni di produzione: <ul style="list-style-type: none"> • Disegno e particolari del dispositivo • Installazione • DoC o Certificato se già
--	---

EN ISO 9094 EN ISO 8846 EN 15609	omologato CE
--	--------------

4.5.3. Sistema elettrico. (Requisito A.5.3.)

Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto dell'unità da diporto in condizioni di uso normale, e ridurre al minimo il rischio d'incendio e di elettrocuzione. Tutti i circuiti elettrici, ad eccezione dei circuiti di accensione del motore alimentati da batterie, rimangono sicuri se esposti al sovraccarico. I circuiti di propulsione elettrica non interagiscono con altri circuiti in modo tale da renderli inadatti al funzionamento previsto. È garantita una ventilazione per evitare l'accumulo di gas esplosivi, eventualmente emessi dalle batterie. Le batterie sono assicurate fermamente e protette da infiltrazioni d'acqua.

<p>Standard Armonizzati Applicabili:</p> <p>EN ISO 8846 EN ISO 8849 EN ISO 16147 EN ISO 10133 EN ISO 13297 EN ISO 13590 EN ISO 6185-3 EN ISO 6185-4 EN ISO 15584 EN ISO 9094 EN ISO 16315 EN 60092-507 EN 15609</p> <p>Tutte da considerarsi nelle parti applicabili.</p>	<p>Documentazione Richiesta:</p> <p>Schemi e impianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schemi elettrici AC/DC • Materiali impiegati • Posizione e particolari di fissaggio per batterie e/o generatori • Quadri elettrici
--	--

4.5.4. Sistema di Governo. (Requisito A.5.4.)

4.5.4.1. Considerazioni generali. (Requisito A.5.4.1.)

I sistemi di governo e controllo della propulsione sono progettati, costruiti ed installati in modo da garantire la trasmissione delle forze di governo in condizioni di funzionamento prevedibili.

<p>Standard Armonizzati Applicabili:</p> <p>EN ISO 8847 EN ISO 8848 EN ISO 25197 EN ISO 13590 EN ISO 6185 EN ISO 10592</p>	<p>Documentazione Richiesta:</p> <p>Progetto e disegni di produzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disegno e particolari di timoni, assi di sostegno, ecc. <p>Schemi e impianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schema della timoneria
---	---

EN ISO 13929	
EN ISO 15652	
EN ISO 23411	

4.5.4.2. Dispositivi di emergenza. (Requisito A.5.4.2.)

Ogni imbarcazione da diporto a vela e ogni imbarcazione da diporto non a vela con un solo motore di propulsione dotata di sistemi di governo con comando a distanza è munita di dispositivi di emergenza per il governo dell'imbarcazione da diporto a velocità ridotta.

Standard Armonizzati Applicabili: //	Documentazione Richiesta: Schemi e impianti: <ul style="list-style-type: none"> Descrizione del sistema per il governo in emergenza (se applicabile)
--	--

4.5.5. Impianto del gas. (Requisito A.5.5.)

Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di vapore e sono progettati ed installati in modo da evitare perdite ed il rischio di esplosione e in modo da controllarne la tenuta. I materiali ed i componenti sono adatti al tipo specifico di gas utilizzato per resistere alle sollecitazioni ed agli agenti incontrati in ambiente marino. Ogni apparecchio a gas destinato dal fabbricante all'impiego per il quale è utilizzato è installato secondo le istruzioni del fabbricante. Ogni apparecchio che consuma gas deve essere alimentato da un ramo distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere controllato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essere prevista una ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad eventuali perdite di prodotti di combustione. Tutte le unità da diporto aventi un impianto del gas fisso sono dotate di un compartimento isolato per contenere le bombole del gas. Il compartimento è isolato dai locali di alloggio, accessibile solo dall'esterno e ventilato verso l'esterno in modo che qualsiasi fuga di gas sia convogliata fuoribordo. In particolare, gli impianti del gas fissi sono collaudati dopo l'installazione.

Standard Armonizzati Applicabili: EN ISO 10239 EN ISO 6185-3 EN ISO 6185-4 EN ISO 9094 EN 15609	Documentazione Richiesta: Schemi e impianti: <ul style="list-style-type: none"> Schemi impianto gas Materiali impiegate
---	--

4.5.6. Protezione Antincendio. (Requisito A.5.6.)

4.5.6.1. Considerazioni generali. (Requisito A.5.6.1.)

Il tipo di equipaggiamento installato e l'allestimento dell'unità da diporto tengono conto del rischio d'incendio e di propagazione del fuoco. Particolare attenzione è riservata all'ambiente circostante degli apparecchi a fiamma libera, alle zone calde o ai motori e alle macchine ausiliarie, ai traboccamenti di olio e di carburante, alle condutture di olio e carburante non ricoperte nonché a mantenere il percorso dei fili elettrici lontano da fonti di calore e parti calde.

Standard Armonizzati Applicabili: Tutti gli standard armonizzati applicabili indicano i requisiti antincendio richiesti.	Documentazione Richiesta: //
--	--

4.5.6.2. Attrezzatura antincendio. (Requisito A.5.6.2.)

Le imbarcazioni da diporto sono munite di attrezzature antincendio adeguate al tipo di rischio, oppure sono indicate la posizione e la capacità dell'attrezzatura antincendio adeguata al tipo di rischio. Le imbarcazioni non sono messe in servizio fino all'installazione di un'adeguata attrezzatura antincendio. I compartimenti dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consente di evitare l'apertura del compartimento in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti facilmente accessibili e uno è collocato in modo da poter essere afferrato facilmente dalla posizione principale di governo dell'imbarcazione da diporto.

<p>Standard Armonizzati Applicabili:</p> <p>EN ISO 9094</p>	<p>Documentazione Richiesta:</p> <p>Progetto e disegni di produzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disegno e particolari delle vie di fuga <p>Schemi e impianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impianto fisso sala macchine, con descrizione della componentistica utilizzata • Posizione estintori portatili, tipo e capacità
--	---

4.5.7. Fanali di navigazione, sagome e segnali acustici (Requisito A.5.7.)

Laddove siano installati fanali di navigazione, sagome e segnali acustici, essi sono conformi al COLREG 1972 (regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare), o al CEVNI (Codice europeo delle vie di navigazione interna), a seconda del caso.

<p>Standard Armonizzati Applicabili:</p> <p>EN ISO 16180</p> <p>EN ISO 6185-3</p> <p>EN ISO 6185-4</p> <p>COLREG 1972</p>	<p>Documentazione Richiesta:</p> <p>Schemi e impianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schemi fanali di navigazione
--	---

4.5.8. Prevenzione degli scarichi e impianti che consentono di trasferire rifiuti a terra. (Requisito A.5.8.)

Le unità da diporto sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale di prodotti inquinanti (olio, carburante, ecc.) in mare. I servizi igienici installati in un'imbarcazione da diporto sono unicamente collegati ad un sistema di serbatoi o ad un sistema di trattamento dell'acqua.

Le imbarcazioni da diporto con serbatoi installati sono munite di un collegamento di scarico standard per consentire di collegare i tubi degli impianti di raccolta alla tubazione di scarico dell'imbarcazione da diporto. Inoltre, le tubazioni destinate all'evacuazione dei rifiuti umani che attraversano lo scafo sono dotate di valvole che ne consentano la chiusura.

<p>Standard Armonizzati Applicabili:</p> <p>EN ISO 8099</p> <p>EN ISO 6185-3</p> <p>EN ISO 6185-4</p>	<p>Documentazione Richiesta:</p> <p>Schemi e impianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Come A.3.5
--	---

4.6. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico dei motori di propulsione. (Requisito B).

L'Istituto Giordano non è notificato per questa attività.

I motori di propulsione sono conformi ai requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico, descritti in allegato II B della Direttiva 2013/53/UE; l'Istituto Giordano raccoglie la pertinente documentazione tecnica attestante la conformità ai suddetti requisiti, nell'ambito dell'applicazione dei moduli di valutazione della conformità di cui alla tabella al paragrafo 2.2 del presente regolamento.

4.7. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche. (Requisito C.)

Le imbarcazioni da diporto con motori entroborzo o entroborzo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua e i motori fuoribordo e i motori entroborzo con comando a poppa con scarico sono conformi ai seguenti requisiti essenziali per le emissioni acustiche stabiliti nella presente parte.

4.7.1. Livelli di emissione acustica. (Requisito C.1.)

Le imbarcazioni da diporto con motori entroborzo o entroborzo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entroborzo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati così che le emissioni acustiche non superino i valori limite illustrati nella tabella seguente:

Potenza nominale del motore (un solo motore) in kW	Livello massimo di pressione sonora = L_{pASmax} in dB
$P_N \leq 10$	67
$10 < P_N \leq 40$	72
$P_N > 40$	75

in cui P_N = potenza nominale del motore in kW di un solo motore alla velocità nominale e
 L_{pASmax} = livello massimo di pressione sonora in dB.

Per le unità con due o più motori di tutti i tipi, si può applicare una tolleranza di 3 dB.

C.1.2. In alternativa al test di misurazione del suono, le imbarcazioni da diporto con motore entroborzo o entroborzo con comando a poppa, senza scarico integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici relativi alle emissioni acustiche se il numero di Froude è $\leq 1,1$ e se il rapporto potenza/dislocamento è ≤ 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del fabbricante del motore.

C.1.3. Il «numero di Froude» F_n è calcolato dividendo la velocità massima dell'imbarcazione V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza della linea al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per la costante gravitazionale ($g = 9,8$ m/s²).

$$F_n = \frac{V}{\sqrt{(g \cdot lwl)}}$$

Il «rapporto potenza/dislocamento» è calcolato dividendo la potenza del motore P_N (kW) per il dislocamento dell'imbarcazione da diporto D (in tonnellate).

$$\text{Rapporto potenza/dislocamento} = \frac{P_N}{D}$$

4.7.2. Manuale del proprietario. (Requisito C.2.)

Per le imbarcazioni da diporto dotate di motore entroborzo o entroborzo con comando a poppa senza scarico integrato e le moto d'acqua, il manuale del proprietario di cui al punto 4.2.5, contiene le informazioni necessarie per mantenere l'imbarcazione da diporto e il sistema di scarico in condizioni che, per quanto possibile, garantiranno la conformità ai valori limite di rumore specificati nell'uso normale.

Per i motori fuoribordo ed entro bordo con comando a poppa con scarico integrato, il manuale del proprietario di cui al punto 4.6., fornisce le informazioni necessarie a mantenere il motore in condizioni che, per quanto possibile, garantiranno la conformità ai valori limite di rumore specificati nell'uso normale.».

<p>Standard Armonizzati Applicabili:</p> <p>EN ISO 14509-1</p> <p>EN ISO 14509-3</p>	<p>Documentazione Richiesta:</p> <p>Per la certificazione di motori di propulsione, tutta la documentazione necessaria alla descrizione e comprensione del tipo da certificare.</p> <p>Per la certificazione di Unità da diporto, la dichiarazione di conformità dell'apparato motore alla direttiva 2003/44/CE o tutta la documentazione necessaria alla descrizione e comprensione dell'imbarcazione da certificare.</p>
---	---

4.7.3. Durata (Requisito C.3.)

Il fabbricante del motore fornisce istruzioni per l'installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, dovrebbero consentire al motore in condizioni d'uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui al punto 4.7.1 per tutta la normale durata del motore e in condizioni normali di utilizzo.

Tali informazioni sono ottenute dal fabbricante del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l'usura dei componenti in modo che il fabbricante possa preparare le istruzioni di manutenzione necessarie e rilasciarle con tutti i nuovi motori alla loro prima immissione sul mercato.

La durata normale del motore è la seguente:

a) per i motori AS: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;

b) per motori AC entro bordo o entro bordo con o senza scarico integrato:

i) per la categoria di motori $P_N \leq 373$ kW: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;

ii) per i motori nella categoria $373 < P_N \leq 485$ kW: 150 ore di funzionamento o tre anni, a seconda del caso che si verifica per primo;

iii) per i motori nella categoria $P_N > 485$ kW: 50 ore di funzionamento o un anno, a seconda del caso che si verifica per primo;

c) motori di moto d'acqua: 350 ore di funzionamento o cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo,

d) motori fuoribordo: 350 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo.

**ALLEGATO 1 - Modello della Domanda di Certificazione - "Richiesta per la valutazione alla conformità CE relativa a
Unità da diporto o componente (Direttiva 2013/53/UE) (fac-simile)**

RICHIESTA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ IN ACCORDO ALLA DIRETTIVA 2013/53/UE RELATIVA A UNITÀ DA DIPORTO O COMPONENTE									
Da compilare e inviare all'istituto da parte del fabbricante o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione									
Ragione Sociale:									
Indirizzo sede legale:									
Persona Riferimento:									
Telefono:									
Fax:									
Se l'Azienda utilizza consulenti /società per la progettazione, sviluppo, fornitura e costruzione dell'unità da diporto/componente e/o per la progettazione/attuazione/mantenimento del Sistema Qualità per il quale si richiede la valutazione alla Conformità CE, indicarne di seguito i dati relativi:									
Nome di tale eventuale Consulente/Società : _____									
P. IVA			C.F.			Codice SDI			
Banca di appoggio:									
IBAN:									
Eventuale sede amministrativa diversa da sede legale:									
SITO PRODUTTIVO (Se diverso da sopra)									
Denominazione:									
Indirizzo:		Via		n.		Città:		Prov:	
Telefono:		Fax:		Sito web:		e-mail:			
Persona Riferimento:									
Caratteristiche principali dell'unità		Nome/Modello							
		Tipo di Imbarcazione							
		Categoria di Progettazione							
Caratteristiche principali del componente		Nome/Modello componente							
		Tipo componente							
Moduli di certificazione richiesti		A1	B	D	F	E	G	APC	H

A1: Controllo interno della fabbricazione unito a prove ufficiali del prodotto; B: Esame UE del tipo; D: Garanzia della qualità nel processo di produzione; E: Garanzia della qualità del prodotto; F: Verifica del prodotto; G: Verifica dell'unità; APC: Valutazione post-costruzione; H: Garanzia qualità totale.

Il fabbricante dichiara di non aver presentato analogo domanda ad un altro Organismo Notificato.

Il fabbricante con la sottoscrizione della presente domanda si impegna ad accettarla come contratto e si impegna altresì a:

- rispettare le prescrizioni contenute nel D. Lgs. 11 gennaio 2016, n.5 e nella direttiva 2013/53/UE;
- attenersi, riconoscere carattere contrattuale ed approvare il "Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE" (REG-RCD), le "Condizioni Generali di Contratto per la certificazione" (CGC), nelle ultime revisioni vigenti (disponibili su www.giordano.it, o inviati su richiesta dell'Organizzazione) e le condizioni di vendita allegate alla presente offerta;
- approvare le condizioni contenute nell'offerta ISTITUTO GIORDANO n° del, la quale costituisce parte integrante della presente richiesta, ed a corrispondere all'ISTITUTO GIORDANO i diritti relativi all'attività di certificazione e rimborsare le spese sostenute a tale scopo, anche nel caso in cui l'attività di valutazione/certificazione della conformità non si concluda con il rilascio dei documenti di attestazione della conformità previsti. Eventuali ripetizioni di esami, verifiche/audit o implementazioni di attività, dovute a cause indipendenti dall'Istituto Giordano S.p.A., saranno fatturate secondo quanto indicato in offerta;
- collaborare con Istituto Giordano S.p.A. e dare la necessaria assistenza ai tecnici dell'Istituto Giordano nelle fasi di verifica previste dai moduli di certificazione;
- fornire, all'Ispettore incaricato delle verifiche, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività da svolgere;
- non fare uso improprio o ingannevole, o tale da recare discredito a Istituto Giordano, della certificazione conseguita.

Con la seguente firma viene accettata l'offerta e tutte le condizioni di vendita allegate.

Data: **Timbro e firma per accettazione:**
(Legale rappresentante o procuratore)

L'Organizzazione, previa rilettura, dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. italiano, le clausole di cui ai punti a), c), d), e), f) del presente contratto, le clausole 2c), 5), 6), 8), 9) e 10) delle condizioni di vendita allegate alla presente offerta, le clausole 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35 delle "Condizioni Generali di Contratto per la certificazione" (CGC) e i capitoli 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20 e 2.21 del "Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE" (REG-RCD)

Data: **Timbro e firma per accettazione:**
(Legale rappresentante o procuratore)



ALLEGATO 2 - MODELLO STANDARD DoC

Version Jan 2018

**Declaration of Conformity of Recreational Craft with the Design, Construction and
Noise Emission requirements of Directive 2013/53/EU**
(To be completed by manufacturer or if mandated, authorised representative)

Name of recreational craft manufacturer: _____

Address: _____

Town: _____ Post Code: _____ Country: _____

Name of authorised representative (if applicable): _____

Address: _____

Town: _____ Post Code: _____ Country: _____

Module used for design and construction assessment: A A1 B+C B+D B+E B+F G H

Name of Notified Body for design and construction assessment (if applicable): _____

Address: _____

Town: _____ Post Code: _____ Country: _____ ID Number: _____

Notified Body certificate¹ number (if applicable): _____ Date: __/__/____Module used for noise emission assessment (if applicable): A A1 G H

Name of Notified Body for noise emission assessment (if applicable): _____

Address: _____

Town: _____ Post Code: _____ Country: _____ ID Number: _____

Notified Body certificate¹ number (if applicable): _____ Date: __/__/____

Other Community Directives applied: _____

DESCRIPTION OF RECREATIONAL CRAFT:

Watercraft Identification Number: _____ - _____

Brand name of the Recreational craft: _____ Model, Type or number: _____

Type of construction:
 Rigid Inflatable Rigid-Inflatable (RIB)

Type of hull:
 Monohull Multihull

Hull construction material:
 Aluminium, aluminium alloys Moulded Fibre Reinforced Plastic
 Steel, steel alloys Wood
 Other (specify): _____

**Watercraft Design category(-ies)
related to the maximum recommended
number of persons:**

Category	Number of Persons	Max Load (kg)
A		
B		
C		
D		

Length of hull L₄₁: _____ mBeam of hull B₄₁: _____ m

Maximum Draught T: _____ m

Deck:
 Fully enclosed
 Partially protected
 Open

Craft main propulsion:
 Sailing under projected sail area A_s of: _____ m²
 Human propulsion
 Engine/motor propulsion
 Other (specify): _____

Installed engine type (if applicable):
 Internal combustion, Diesel (CI)
 Internal combustion, Petrol (SI)
 Internal combustion, LPG/CNG
 Electric
 Other (specify): _____

Installed propulsion type (if applicable):
 Outboard
 Inboard with shaftline
 Z or sterndrive without integral exhaust
 Z or sterndrive with integral exhaust
 Pod
 Sail-drive
 Other (specify): _____

Maximum Recommended engine power: _____ kW

Installed engine power: _____ kW

Number of propulsion engines: _____ #

Maximum recommended engine mass²: _____ kg

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. I declare on behalf of the manufacturer that the recreational craft mentioned above fulfils the requirements specified in Article 4 (1) and Annex I of Directive 2013/53/EU.

Name and function:
 (identification of the person empowered to sign on behalf of the manufacturer or his authorised representative)

Signature and title:
 (or an equivalent marking)

Date and place of issue (dd/mm/yyyy): / / _____

¹ The document may have a different name according to each module (A1: Stability and buoyancy report, B: EC type examination certificates, G: Certificates of conformity, etc.)

² For outboard powered boats only

Essential requirements (reference to relevant articles in Annex IA & IC of the Directive)	Harmonised standards Full Application	Harmonised standards Partial application, see tech. file	Other reference documents ³ Full Application	Other reference documents Partial Application, see tech. file	Other proof of conformity See technical file	Specify the harmonised ⁴ standards or other reference documents used (with year of publication like "EN ISO 8000:2002")
	Tick only one box per line					
General requirements (2)						
Principal data – main dimensions	<input checked="" type="checkbox"/>					
Watercraft Craft Identification Number – CIN (2.1)	<input checked="" type="checkbox"/>					
Watercraft Builder's Plate (2.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Protection from falling overboard and means of reboarding (2.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Visibility from the main steering position (2.4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Owner's manual (2.5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Integrity and structural requirements (3)						
Structure (3.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stability and freeboard (3.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Buoyancy and flotation (3.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Openings in hull, deck and superstructure (3.4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Flooding (3.5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Manufacturer's maximum recommended load (3.6)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liferaft slowage (3.7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Escape (3.8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anchoring, mooring and towing (3.9)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Handling characteristics (4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Engines and engine spaces (5.1)						
Inboard engine (5.1.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ventilation (5.1.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Exposed parts (5.1.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Outboard engine starting (5.1.4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fuel system (5.2)						
General – fuel system (5.2.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fuel tanks (5.2.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Electrical systems (5.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Steering systems (5.4)						
General – steering system (5.4.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Emergency arrangements (5.4.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gas systems (5.5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fire protection (5.6)						
General – fire protection (5.6.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fire-fighting equipment (5.6.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Navigation lights, shapes and sound signals (5.7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Discharge prevention (5.8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Annex I.B – Exhaust Emissions⁵						
Annex I.C – Noise Emissions⁶						
Noise emissions level (I.C.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Owner's manual (I.C.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Such as non-harmonised standards, rules, regulations, guidelines, etc.

⁴ Standards published in EU Official Journal

⁵ See Declaration of Conformity of engine manufacturer

⁶ Only to be completed for boats with inboard engines or sterndrive engines without integral exhaust